



Ecom.Broker srl

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Ultimo aggiornamento: 24/03/2021

Sommario

1. INTRODUZIONE: ECOM BROKER S.R.L. (ECOM BROKER)	1
PARTE GENERALE	2
2. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001 (d’ora in poi anche “Decreto”)	2
2.1 Il regime di responsabilità da reato previsto a carico degli Enti.....	2
2.2 I presupposti della responsabilità da reato.....	3
2.3 La tutela per i segnalatori di reati o irregolarità.....	5
2.4 Le categorie di reato previste dal Decreto.....	5
2.5 Le sanzioni.....	12
2.6 Natura della responsabilità	14
3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	15
3.1 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	15
3.2 La funzione svolta dal Modello	16
3.3 I principi individuati dalla giurisprudenza	18
3.4 Fasi della costruzione del Modello.....	19
3.5 Struttura del Modello.....	20
3.6 Concetto di rischio accettabile	21
3.7 Aggiornamento del Modello.....	21
4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA	22
4.1 L’OdV	22
4.2 Nomina e modifiche.....	23
4.3 Funzioni e poteri dell’OdV.....	23
4.4 Obblighi dell’OdV in materia di <i>reporting</i>	25
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’OdV.....	25
5.1 Sistema delle deleghe	25
5.2 Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi.....	25
6. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	26
7. INFORMATIVA AI DIPENDENTI E CLAUSOLE STANDARD PER I PARTNER	27
7.1 I dipendenti	27
7.2 I partner.....	28
8. SISTEMA DISCIPLINARE	28
8.1 I provvedimenti disciplinari	28
8.2 I lavoratori dipendenti.....	28
8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti.....	29

8.4 I collaboratori esterni	29
8.5 Gli Amministratori	29
9. VERIFICHE PERIODICHE.....	29
10. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO.....	30
10.1 Protocolli e procedure	30
10.2 Il sistema di controllo.....	30
PARTE SPECIALE.....	31
11. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	31
11.1 Premessa	31
11.2 Le attività aziendali “sensibili” nei rapporti con la PA.....	41
11.3 Regole di condotta e protocolli	44
12. I REATI INFORMATICI	46
12.1 Premessa	46
12.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno o più reati informatici.....	49
12.3 Regole di condotta e protocolli	50
13. REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO	51
13. 1 Premessa	51
13. 2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno o più reati contro l’industria o il commercio.....	52
13. 3 Regole di condotta e protocolli	52
14. I REATI SOCIETARI	53
14.1 Premessa	53
14.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno o più reati societari	59
14.3 Regole di condotta e protocolli.....	62
15. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	63
15.1 Premessa	63
15.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di reati di omicidio colposo o di lesioni colpose a seguito della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.....	64
15.3 Regole di condotta e protocolli.....	65
15.4 Predisposizione del Protocollo di sicurezza anti-contagio in ragione dell’insorgenza nel mese di marzo 2020 dell’emergenza sanitaria da Covid -19	66
16. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	66

16.1 Premessa	66
16.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.....	68
16.3 Regole di condotta e protocolli.....	71
17. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	71
17. 1 Premessa	71
17. 2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione dei reati in materia di immigrazione	72
17. 3 Regole di condotta e protocolli.....	73
18. I REATI TRIBUTARI	73
18. 1 Premessa	73
18. 2 Le attività aziendali “sensibili” dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno più reati tributari	80
18. 3 Regole di condotta e protocolli.....	82
19. BREVE CENNO AI REATI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI XENOFOBIA.....	83

Parte generale

1. INTRODUZIONE: ECOM BROKER S.R.L. (ECOM BROKER)

La ECOM BROKER S.R.L (fino al 10 novembre 2015, ECOM. Broker s.r.l.), costituita nel 1994, ha sede in Roma, è iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Roma al n. 04790721007, REA n. 807266 e svolge l'attività di mediazione assicurativa.

In generale ECOM BROKER ha come oggetto sociale *“l'attività di mediazione assicurativa - espressamente esclusa la riassicurazione - ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 novembre 1984 n. 792 e successiva normativa in materia e secondo la circolare del Ministero dell'Industria dell'11 settembre 1986 n. 504”*, ai fini del raggiungimento del quale potrà:

- *compiere singoli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e di prestazioni di garanzie, sempreché tali atti ed operazioni siano strumentali all'esercizio dell'attività di mediazione;*
- *compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società che non si pongono in contrasto con l'attività costituente l'oggetto sociale.*

Più specificamente, ECOM BROKER - all'atto di costituzione denominata *“FIT Broker di Assicurazione”* e successivamente ECOM. BROKER - rivolge i propri servizi di intermediazione assicurativa ad una clientela di settore, quella dei tabaccai, categoria cui la società offre un'attività di consulenza personalizzata e professionale, incentrata sull'analisi dei rischi derivanti dall'esercizio commerciale. Proprio in riguardo alle specificità di tale attività di impresa, soluzioni adeguate vengono predisposte attraverso l'offerta di servizi assicurativi aderenti alle specifiche esigenze di impresa e caratterizzati da coperture adeguate e garantendo, altresì, un'assistenza continuata nel corso della copertura assicurativa.

A partire dall'anno 2019 la Società ha come oggetto sociale altresì:

- *l'esercizio di affittacamere, bed and breakfast, la gestione di case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie e dei servizi e forniture connesse e/o necessarie;*
- *Business center, strutture che erogano servizi di ufficio arredato a tempo.*

Allo stato, attività di tale natura non vengono tuttavia svolte direttamente da Ecom.broker, in quanto la *“gestione di case ed appartamenti per le vacanze”* costituisce oggetto di contratto di affitto di ramo di azienda.

PARTE GENERALE

2. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001 (d'ora in poi anche "Decreto")

2.1 Il regime di responsabilità da reato previsto a carico degli Enti

Con il d.lgs. 231 dell'8 giugno 2001 – emanato in esecuzione di quanto disposto dall'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 – il legislatore ha adeguato il nostro ordinamento alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia di responsabilità degli enti da reato. In particolare, con il predetto decreto si è data attuazione ai principi emersi dalle seguenti convenzioni:

- *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;*
- *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione;*
- *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione.*

L'Italia si è così allineata ad altre realtà europee quali, ad esempio, la Francia che, a partire dal 1994, ha inserito nel *Code penal* la disposizione di cui all'art. 121-2, con la quale si stabilisce che «*les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants*».

La novità principale introdotta con il Decreto è rappresentata senz'altro da una particolare forma di responsabilità prevista per gli enti quale conseguenza della commissione di alcune fattispecie di reato, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di soggetti che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, o da soggetti ad essi sottoposti.

Con il Decreto si sono dunque superate le resistenze da sempre legate al rispetto del brocardo latino di origine medievale "*societas delinquere non potest*", introducendo nel sistema una forma di responsabilità (sulla cui natura amministrativa o penale la dottrina non si è ancora accordata) dell'Ente autonoma rispetto a quella, di carattere penale e personale, della persona fisica che materialmente abbia commesso il reato.

Si riconosce, dunque, in capo all'ente una forma di responsabilità autonoma tutte le volte in cui il reato risulti il frutto di una sorta di "pianificazione aziendale". Il fondamento di tale responsabilità risiede tanto nella presunzione - salvo prova contraria - che l'ente abbia partecipato alla commissione dei reati con una forma di responsabilità che si potrebbe assimilare al "concorso morale" (previsto dal nostro codice penale dagli artt. 110 ss. nella duplice figura dell'istigatore e del determinatore) e che, dunque, il reato sia stato il frutto di una politica aziendale, concretizzatasi nella condotta illecita posta in essere da chi abbia agito in nome o per conto dell'ente; quanto in una sorta di "colpa di organizzazione" che abbia agevolato la commissione di reati.

2.2 I presupposti della responsabilità da reato

Il Decreto stabilisce in maniera tassativa i presupposti che fondano la responsabilità dell'ente da reato, dettando criteri di carattere oggettivo e soggettivo.

I. I criteri oggettivi

- **l'art. 5** del Decreto stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio quando:
 - a) il reato è commesso da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino di fatto la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla sorveglianza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).
- Lo stesso art. 5, al comma II, prevede che l'ente non risponda se le persone indicate nel comma precedente abbiano agito nell'*interesse esclusivo proprio o di terzi*.

Il Decreto prevede, dunque, dei criteri oggettivi di imputazione della responsabilità, rappresentati essenzialmente dalla necessaria sussistenza di un legame tra il reato commesso e gli obiettivi prefissatisi dall'ente.

Sarà, dunque, possibile riconoscere una responsabilità dell'ente solamente nell'ipotesi in cui la condotta posta in essere risulti effettivamente finalizzata a soddisfare un suo interesse.

Interesse /vantaggio

Il reato deve intendersi commesso nell'interesse dell'ente quando la finalità che ha mosso il soggetto agente sia espressione della politica di impresa. Per vantaggio si intende, invece, qualsiasi profitto o arricchimento economico che l'ente riceva direttamente o indirettamente dal reato commesso. Da ciò ne deriva che la responsabilità dell'ente risulta legata al perseguimento di qualsiasi fine che possa arrecare ad esso un vantaggio che abbia anche dei risvolti economici indiretti.

I soggetti

L'art. 5 del Decreto, oltre a far riferimento ai reati commessi da soggetti che si trovino in posizione apicale, estende la responsabilità dell'ente anche a tutti quei reati commessi da soggetti che esercitino di fatto la gestione e il controllo dell'ente medesimo.

A tal fine, occorrerà fare riferimento a quanto disposto dall'art. 2639 c.c. in materia di reati societari. Tale disposizione, di carattere sistematico, estende infatti la punibilità anche a chi, a prescindere dalla qualifica formale rivestita nell'ambito dell'ente, eserciti di fatto in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti ad una qualifica o ad una funzione.

II. I requisiti soggettivi

I soggetti in posizione apicale¹

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, qualora il reato sia commesso da soggetti che si trovino in una posizione apicale, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di organizzazione, gestione e controllo** (d'ora in avanti il Modello) idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (d'ora in avanti OdV);
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente quanto disposto dal Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo ad essa preposto.

I soggetti in posizione subordinata²

L'art. 7 del Decreto stabilisce che nell'ipotesi in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione subordinata, l'ente verrà ritenuto responsabile se la commissione dello stesso sia resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, in ogni caso, la responsabilità resta comunque esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un **Modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

I soggetti di fatto

Come già anticipato in precedenza, la responsabilità dell'ente si configura anche qualora il reato sia commesso da un soggetto che eserciti, di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo.

A tal fine soccorre quanto disposto dall'art. 2639 c.c. il quale, in materia di reati societari, stabilisce che è equiparato al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge chi:

- a) è tenuto a svolgere la stessa funzione, seppure diversamente qualificata;
- b) esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

¹Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (membri del Comitato Esecutivo, Direttori Generali, etc.).

² Per soggetti in posizione subordinata si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia, sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. In tale categoria devono essere inclusi anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all'ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad un'attività di vigilanza e direzione da parte dell'ente medesimo.

2.3 La tutela per i segnalatori di reati o irregolarità

A far data dal 29 dicembre 2017, è in vigore la legge 30 novembre 2017 n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

La nuova legge, oltre ad implementare la normativa già vigente per gli impiegati pubblici (incluso gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico) attraverso l'introduzione di tre nuovi commi all'art. 6 (c. 2-bis, c. 2-ter e c. 2-quater) estende per la prima volta la tutela al settore privato inserendo specifici obblighi a carico delle società nei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Per quanto disposto dalla nuova normativa, il c. 2-bis stabilisce che il Modello di organizzazione, gestione e controllo debba prevedere:

- uno o più canali - che devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante - che consentano ai soggetti in posizione apicale (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente) o persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi di presentare segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatti precisi e concordanti con riguardo a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 oppure segnalazioni su violazioni a quanto disposto nel MOG, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

È altresì disposto dallo stesso comma:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei predetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- che nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) dello stesso art. 6 del D.Lgs. 231/2001, siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il c. 2-ter dell'art. 6 prevede che il segnalante sia tutelato per la segnalazione inoltrata anche dal punto di vista giuslavoristico: l'adozione di misure discriminatorie nei suoi confronti può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro oltre che dal segnalante anche, al suo posto, dall'organizzazione sindacale da questi indicata, affinché lo stesso Ispettorato adotti i provvedimenti di propria competenza.

Il c. 2-quater, infine, dispone la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché la nullità di ogni mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante: in caso di controversia vertente su tali questioni, l'onere di dimostrare che la misura adottata nei confronti del lavoratore è fondata su ragioni estranee alla segnalazione ricade sul datore di lavoro.

2.4 Le categorie di reato previste dal Decreto

I reati contemplati dal Decreto sono raggruppabili in differenti categorie:

I) Delitti commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):

Parte generale

- truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. II, n. 1, c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter*, comma II, c.p.);
- peculato [limitatamente ai casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea] (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui [limitatamente ai casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea] (art. 316 c.p.);
- malversazione in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 *ter* c.p.);
- abuso d'ufficio [limitatamente ai casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea] (art. 323 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode in agricoltura (art. 2 della Legge 898/1986);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione internazionale (art. 322 *bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).

II) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*):

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies*);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater*);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies*);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);

Parte generale

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).
- Reati in materia di *cybersecurity* (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

III) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis, c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter*, c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, escluso sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.).

IV) Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

V) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*. 1)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

Parte generale

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter*, c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

VI) Reati societari (art. 25 *ter*):

- false comunicazioni sociali, ivi compresi i fatti di lieve entità e le false comunicazioni sociali nelle società quotate (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173 *bis* d.lgs. 58/1998);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

VII) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*):

- Tutti i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

VIII) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*. 1):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

IX) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);

Parte generale

- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater*. 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (609-undecies c.p.).

X) Abusi di mercato (art. 25 *sexies*):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/98);
- manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/98).

XI) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

XII) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)
- autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)

XIII) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*):

- art. 171, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *bis*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *ter*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art. 171 *septies*, l. 22 aprile 1941, n. 633;
- art.171 *octies*, l. 22 aprile 1941, n. 633.

XIV) Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25 *decies*):

- induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);

XV) Reati ambientali (art. 25 *undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-*quater*);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies*);
- Delitti associativi aggravati *ex art.* 452-*octies* c.p.;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-*sexies* c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzioni di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali non autorizzato ovvero ad autorizzazione scaduta o revocata (art. 137, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Inquinamento mediante superamento delle concentrazione soglia di rischio (art. 257, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- Mancato rispetto delle prescrizioni relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione dei valori limite delle emissioni previsti per gli stabilimenti e gli impianti (art. 279, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Importazione, esportazione, riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di specie animali o vegetali indicate dal regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché, agli stessi fini, falsificazione o alterazione di certificati, licenze e notifiche importazione, uso di certificati o licenze falsi e comunicazione di false informazioni per l'ottenimento dei predetti documenti (legge 7 febbraio 1992, n. 150).

Parte generale

XVI) Reati in materia di immigrazione (25-duodecies):

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 *bis*, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, c. 3, 3-bis e 3-ter d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello stato (art. 12, c. 5 d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

XVII) Razzismo e xenofobia (25-terdecies):

- propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, commissione o istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nei casi in cui il fatto si fonda in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3 c. 1 a) e 3-bis L. 13 ottobre 1975 n. 654);
- commissione o istiga a commettere atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nei casi in cui il fatto si fonda in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. art. 3 c. 1b) e 3-bis L. 13 ottobre 1975 n. 654)

XVIII) Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Articolo 25 *quaterdecies*).

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 L. 401/1989).

XIX) Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art.10 quater d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).

XX) Reati di contrabbando (art. 25 - *sexiesdecies*)**XXI) Reato transnazionale (art. 10 l. 146/2006):**

Parte generale

L'art. 3 della l. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 stabilisce che la responsabilità amministrativa degli enti, così come prevista dall'art. 3, è determinata anche dalla commissione dei seguenti reati:

- 1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- 2) associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* d.p.r. 43/1973);
- 4) reati in materia di immigrazioni clandestine (d.lgs. 286/1998);
- 5) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- 6) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2.5 Le sanzioni

Secondo quanto disposto dall'art. 9 d.lgs. 231/01, all'ente sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) La sanzione amministrativa pecuniaria

L'art. 10 del Decreto prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applichi sempre la sanzione pecuniaria, determinata in quote il cui importo va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Il successivo art. 11 collega la commisurazione delle quote alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'art. 12, tra i vari casi di riduzione della sanzione pecuniaria, indica l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo che sia, però, idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono:

Parte generale

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Contrariamente alla sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solamente in relazione ad alcuni reati tassativamente individuati dal Decreto, e quando ricorra, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:

- a) quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti ad essi sottoposti e la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Con riferimento alle sanzioni interdittive, occorre fare espressa menzione alle modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n.3, che introduce un regime di eccezionalità con riguardo ad alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione: così come attualmente previsto dall'art. 25, c. 5 del d.lgs. 231/2001, in caso di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c.2 sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti di cui all'art. 5, c. 1 lett. a) – ovverosia, da coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'ente – e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) – ovverosia, da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5 *bis*, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall'art. 13, c. 2 (termine non inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato:

- a) per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
- b) per assicurare la prova dei reati;
- c) per l'individuazione dei responsabili;
- d) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
- e) per eliminare le carenze organizzative che hanno reso possibile la verifica del reato mediante l'adozione di Modelli Organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Parte generale

L'art. 15 del Decreto stabilisce che qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente nominando un commissario giudiziale.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 16 del Decreto, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea. Allo stesso modo, il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'art. 17 del Decreto dispone, peraltro, che le sanzioni interdittive non si applichino quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, comunque, si è efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- c) l'ente abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

c) Confisca.

Ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/01, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato. Peraltro, quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

E' dunque ammissibile, anche in materia di responsabilità degli enti da reato, la c.d. confisca "per equivalente". Tale sanzione diviene ancor più temibile dal momento che, ai sensi della disposizione di cui all'art. 320 c.p.p., già durante la fase delle indagini preliminari, si potrà procedere al sequestro preventivo delle somme che saranno poi oggetto di confisca, anche per equivalente. Ciò, in tutta evidenza, potrebbe comportare un grave danno alla società, anche nell'ipotesi in cui successivamente non venga riconosciuta a suo carico alcuna responsabilità.

d) Le misure cautelari.

Accanto alle sanzioni, quali conseguenze di una sentenza di condanna, il Decreto prevede poi la possibilità di applicare delle misure cautelari. In particolare, l'art. 45 stabilisce che *"quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2..."*.

2.6 Natura della responsabilità

Il Decreto prevede dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ascrizione della responsabilità all'ente, secondo quanto indicato dagli artt. 5, 6 e 7 richiamati in precedenza.

Parte generale

Il legislatore non ha inteso introdurre una forma di responsabilità oggettiva, ascrivibile in capo all'ente in via automatica, basata sul mero collegamento tra il fatto di reato, il soggetto-persona fisica che lo ha commesso e la persona giuridica. Al contrario, la responsabilità dell'ente si fonda su di un giudizio di rimprovero legato essenzialmente ad un *deficit* dell'organizzazione rispetto ad un modello di diligenza esigibile. In altri termini, si richiede che il reato commesso dalla persona fisica legata all'ente, in posizione apicale o subordinata, sia o l'espressione di una politica aziendale o, comunque, derivi da una colpa nell'organizzazione dell'attività dell'ente medesimo.

I reati commessi da soggetti in posizione apicale...

In particolare, per quanto riguarda i reati commessi da soggetti in posizione apicale, il legislatore ha introdotto una presunzione che ammette prova contraria (c.d. relativa o *iuris tantum*) di appartenenza del reato all'organizzazione ed alla stessa politica dell'impresa, con una vera e propria inversione dell'onere della prova che, contrariamente alle regole generali del processo penale, ricade in capo al soggetto nei cui confronti viene mosso il rimprovero (la Società).

...e in posizione subordinata.

Per quanto riguarda, invece, i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, spetta all'organo dell'accusa provare la sussistenza di una vera e propria "colpa di organizzazione".

3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

E' in un simile contesto giuridico che si inserisce, dunque, il Modello. Con il Decreto l'ente assume infatti sostanzialmente il ruolo di garante nel contenimento del rischio di commissione dei reati in esso previsti, discendenti dalla specifica attività svolta. In tale ottica, il Modello altro non è se non un vero e proprio sistema organizzativo, finalizzato alla prevenzione della commissione di reati.

Lo stesso Decreto prevede, peraltro, all'art. 6, comma II, che il Modello, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nell'ambito delle attività riconosciute come sensibili ed in relazione ai reati da prevenire;
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (OdV);
- d) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

Parte generale

La ECOM.BROKER srl, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela della propria immagine e dei propri dipendenti, collaboratori e terzi correlati, ha ritenuto di procedere, come previsto dal Decreto, all'adozione ed all'attuazione di un Modello sottoposto ai necessari interventi di aggiornamento.

L'adozione del Modello da parte di ECOM.BROKER risponde all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. Non solo, l'adozione del Modello è vista dalla Società come una preziosa opportunità per migliorare il proprio sistema di controllo interno e, quindi, per una gestione dell'azienda che risulti più efficace, anche a tutela di tutti coloro che con essa si relazionano o si relazioneranno.

Infine, oltre all'efficacia esimente della responsabilità da reato, l'adozione del Modello pone al riparo gli amministratori di ECOM.BROKER da eventuali azioni di responsabilità esperite dai soci, così come indicato dagli sviluppi giurisprudenziali più recenti.

Il suddetto Modello, predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee guida elaborate da Confindustria, nell'ultima versione aggiornata al marzo 2014, lo studio pubblicato da Assonime nel maggio 2008 sull'attuazione del Decreto, nonché i principi indicati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti da reato, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di ECOM.BROKER (già ECOM Broker s.r.l.).

3.2 La funzione svolta dal Modello

Lo scopo del Modello adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire la commissione di reati.

Gli effetti giuridici conseguenti all'adozione, da parte dell'ente, del Modello sono espressamente indicati nel Decreto.

In particolare:

- a) in base a quanto disposto dall'art. 6, in occasione della commissione di un reato da parte di un soggetto che si trovi in posizione apicale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, renderà esente l'ente da responsabilità;
- b) in base a quanto disposto dall'art. 7, in occasione della commissione di un reato da parte di un soggetto che si trovi in una posizione subordinata, l'adozione, e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, renderà esente l'ente da responsabilità;
- c) in base a quanto disposto dall'art. 11, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto, tra i vari elementi, anche dell'attività svolta dall'ente per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, incidendo in tal senso, senza dubbio alcuno, l'adozione del Modello;

Parte generale

- d) in base a quanto disposto dall'art. 12, successivamente alla commissione di un reato, ma prima dell'apertura del dibattimento, l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi comporterà la riduzione della sanzione da un terzo alla metà;
- e) in base a quanto disposto dall'art. 13, l'adozione di un Modello che, seppure non totalmente idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi, faccia sì che non si possano ravvisare nell'ente gravi carenze organizzative, impedirà - nella sola ipotesi in cui il reato venga posto in essere da un soggetto in posizione subordinata - l'applicazione di una sanzione interdittiva;
- f) in base a quanto disposto dall'art. 17, le sanzioni interdittive non si applicheranno quando l'ente ha risarcito integralmente il danno e quando lo stesso ha provveduto ad eliminare le carenze organizzative che hanno permesso la commissione del reato mediante l'attuazione e l'adozione di un Modello.

Il Modello organizzativo svolge, dunque, diverse funzioni:

- I) prevenire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente se non attraverso l'elusione fraudolenta delle procedure previste nel Modello medesimo;
- II) esonerare l'ente dalla responsabilità per i reati commessi nel proprio interesse o vantaggio;
- III) attenuare le conseguenze sanzionatorie.

Gli obiettivi prefissati con l'adozione del Modello possono essere raggiunti solamente identificando con estrema precisione quelle che vengono definite come "aree di rischio" e, nell'ambito di queste, i cc.dd. "processi sensibili", vale a dire quelle attività e quei processi aziendali nello svolgimento dei quali potrebbero essere commessi i reati contemplati dal Decreto.

Di conseguenza, il Modello dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- tutti coloro che operano in nome e per conto di ECOM.BROKER nelle aree di rischio, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, dovranno essere consapevoli di esporre l'ente ad una responsabilità sanzionabile in sede penale;
- chi opera in nome e per conto della società deve essere reso consapevole del fatto che tali forme di comportamento illecito sono fermamente condannate da ECOM.BROKER in quanto, al di là della loro valenza penale, sono comunque contrarie ai principi etici cui la Società si ispira nell'espletamento della propria attività;
- intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di eventuali reati, grazie ad una costante azione di monitoraggio sulle aree considerate a rischio;
- prevedere un sistema sanzionatorio che sia in grado di reprimere efficacemente tutte quelle condotte poste in essere in violazione di quanto prescritto dal Modello.

L'architettura di un simile Modello deve pertanto prevedere:

- le regole di comportamento cui ECOM.BROKER intende uniformarsi;

Parte generale

- l'individuazione (c.d. mappatura) delle aree di attività "a rischio", intendendo con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene sussistano maggiori possibilità di commissione dei reati;
- l'individuazione di un organismo, c.d. Organismo di Vigilanza (OdV), cui attribuire specifici compiti di controllo e vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;
- l'individuazione delle risorse aziendali, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili, da affiancare all'OdV in ordine allo svolgimento delle attività a questo assegnate;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.3 I principi individuati dalla giurisprudenza

Nella costruzione di un Modello che sia effettivamente idoneo al raggiungimento degli scopi individuati dal Decreto, non si può prescindere dalle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti da reato.

In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato i seguenti requisiti che devono caratterizzare un efficace Modello organizzativo:

- una "mappatura" specifica ed esaustiva dei rischi di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto con una connessa individuazione delle singole aree di rischio e dei processi sensibili, avendo riguardo alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta;
- l'effettività del Modello, il quale si ritiene efficacemente attuato solamente laddove soddisfatti i requisiti della **concretezza, efficienza e dinamicità**;
- l'individuazione di **protocolli** di prevenzione in relazione alle aree sensibili e specificamente collegate alla gestione delle risorse economiche, alla partecipazione di gare d'appalto, nonché all'esecuzione dei contratti, per garantire una trasparente gestione delle risorse;
- l'obbligatorietà della **formazione differenziata** del personale, distinguendo tra la formazione indirizzata alla generalità dei dipendenti e quella maggiormente specializzata in riferimento a coloro che operano in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno. Oltre a ciò, il Modello dovrà prevedere anche il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione, i controlli sulla frequenza e sulla qualità del contenuto dei programmi;
- l'individuazione esatta dei soggetti dotati di **poteri deliberativi** nell'ambito dell'ente e l'individuazione dei parametri cui attenersi nelle diverse scelte da effettuare, nonché la **separazione dei compiti** tra coloro che operano nelle fasi determinanti di un processo considerato a rischio;
- la previsione espressa di **sanzioni disciplinari** a carico dei soggetti che non rispettino le prescrizioni del Modello;

Parte generale

- la previsione di **controlli di routine** e di controlli a sorpresa nelle “aree sensibili”;
- la previsione di **sistematici protocolli di ricerca** ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari come, ad esempio, l'emersione di precedenti violazioni o un elevato *turn-over* del personale;
- l'**autonomia** e l'**indipendenza** dell'OdV, mediante la previsione di particolari requisiti di professionalità ed onorabilità dei suoi componenti i quali devono possedere capacità specifiche, introducendo, inoltre, delle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica nell'ipotesi di condanna, anche non irrevocabile, a carico dei soggetti medesimi per taluno dei reati previsti dal Decreto;
- la previsione, nel Modello, dell'**obbligo di informazione** gravante sui dipendenti e gli amministratori dell'ente, i quali devono riferire all'OdV notizie rilevanti ed inerenti la vita dell'ente medesimo, le violazioni del Modello e la consumazione di reati. In particolare, il Modello dovrà prevedere concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali tutti coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza.

3.4 Fasi della costruzione del Modello

Il presente Modello è stato realizzato tenendo in considerazione:

- le attività ed i processi nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
- la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali;
- l'introduzione di un sistema disciplinare che sanzioni in maniera adeguata il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolato principalmente in due fasi:

- a. identificazione delle aree di rischio e delle c.d. “attività sensibili”, con conseguente determinazione del livello di rischio

Tale fase ha presupposto un'analisi dell'attività d'impresa volta ad individuare le aree a rischio di commissione di reati, cui è seguita l'individuazione delle possibili modalità di esecuzione, la determinazione delle probabilità e la valutazione dell'impatto dei reati medesimi.

- b. progettazione del sistema di controllo

Tale fase si è concretizzata nella preventiva valutazione del preesistente sistema di controllo interno, cui ha fatto seguito una fase di adeguamento ed integrazione, attraverso l'adozione di appositi protocolli atti a garantire un'efficace azione preventiva.

Parte generale

3.5 Struttura del Modello

Il Modello di ECOM.BROKER è strutturato ed articolato secondo lo schema illustrato qui di seguito.

Parte generale

La parte generale del Modello contiene gli argomenti basilari per la comprensione della realtà aziendale e di quanto disposto dal d.lgs. 231/01. In particolare, la parte generale contiene:

- una breve presentazione della società;
- i contenuti e gli impatti del Decreto;
- i principi base e gli obiettivi del Modello;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello;
- il sistema disciplinare.

Parte speciale

La parte speciale del Modello consiste nella descrizione di tutte quelle fattispecie di reato che, tenendo conto della specifica realtà di ECOM.BROKER, nonché delle aree di rischio e dei processi sensibili individuati, potrebbero astrattamente essere commesse sia da soggetti che si trovino in posizione apicale, sia da soggetti che si trovino in posizione subordinata, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, determinando, in tal modo, una responsabilità amministrativa dello stesso.

Appendice

Nell'appendice del Modello viene riportato il Codice etico e comportamentale di ECOM.BROKER, approvato dal CdA.

Allegati

Gli allegati al Modello accolgono le procedure organizzative, le attività di controllo e le norme comportamentali operanti nella società, che possono essere considerati strumenti di prevenzione e regolamentazione degli illeciti previsti dal Decreto. In particolare: lo Statuto Sociale; il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro delle aziende applicato alla società con il relativo sistema disciplinare; il regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'art. 183 (regole di comportamento) del d.lgs. 7 settembre 2005 n.209, Codice delle assicurazioni private.

Il presente Modello prevede altresì un Allegato circa la procedura di gestione del rischio e dei connessi documenti.

3.6 Concetto di rischio accettabile

Concetto fondamentale per la costruzione di un qualsiasi Modello che possa risultare concretamente idoneo alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto è quello, più volte richiamato, di “rischio accettabile”.

Assume, infatti, una notevole importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità ed alla qualità degli strumenti di prevenzione da adottare al fine di prevenire la commissione di reati. E' evidente, infatti, che la gestione di determinate aree di rischio e lo svolgimento di attività intrinsecamente rischiose implica di per sé l'impossibilità di annullare totalmente il rischio del verificarsi dell'evento dannoso.

Per meglio comprendere il concetto, si può fare l'esempio della circolazione automobilistica, attività intrinsecamente rischiosa, ma socialmente utile ed imprescindibile. Ebbene, il legislatore, attraverso le norme sulla circolazione stradale, ha inteso ricondurre il fenomeno nei limiti di un “rischio accettabile”, ben consapevole dell'impossibilità di prevenire tutti gli eventi dannosi, ma contenendo il rischio entro un livello inferiore rispetto all'utilità sociale conseguita.

Il rischio, dunque, deve ritenersi accettabile quando i controlli aggiuntivi “costerebbero” all'ente più della risorsa da proteggere e più di quelle che potrebbero essere le conseguenze derivanti dalla verifica dell'evento che si intende prevenire. E' evidente che tra le variabili da prendersi in considerazione dovranno rientrare la probabilità di verifica dell'evento lesivo (reato), i costi legati al riconoscimento di una responsabilità della società ed i costi legati ai controlli.

In assenza di una preventiva determinazione del rischio accettabile non v'è dubbio che la qualità/quantità di controlli preventivi istituibili sia virtualmente infinita, con le conseguenze facilmente immaginabili in termini di operatività aziendale.

D'altra parte, che la gestione del rischio da parte dell'ente non debba essere tale da annullare la possibilità di verifica dell'evento lesivo, lo si evince dallo stesso Decreto.

Per far sì che la società sia esonerata da responsabilità sarà, infatti, sufficiente un Modello che costringa il soggetto agente ad aggirare fraudolentemente quanto ivi prescritto.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno di ECOM.BROKER possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle prescrizioni del Modello;
- far sì che l'eventuale commissione di un reato possa avvenire solamente aggirando fraudolentemente le prescrizioni del Modello ed il sistema di vigilanza predisposto.

3.7 Aggiornamento del Modello

Il Modello è un atto di emanazione da parte dei vertici aziendali, di conseguenza sono demandate esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di ECOM.BROKER le successive modifiche ed integrazioni sostanziali da adottarsi mediante apposita delibera. Peraltro, compito dell'OdV, come specificato nell'apposita sezione, sarà quello di

Parte generale

monitorare costantemente l'attualità del Modello e segnalare prontamente al CdA della Società la necessità di modifiche ed integrazioni.

Così, a titolo meramente esemplificativo, costituiscono modifiche o integrazioni:

- il cambiamento dei compiti dell'OdV;
- l'adeguamento del Modello in seguito alla riorganizzazione della struttura societaria;
- l'adeguamento del Modello alla mutata realtà normativa;
- l'inserimento o la soppressione di parti del Modello;
- l'individuazione e la conseguente analisi di nuove aree di rischio;
- la variazione di denominazione e di funzioni aziendali.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'OdV

L'art. 6 del d.lgs. 231/01 stabilisce che, affinché l'ente possa essere esente da responsabilità, l'OdV deve necessariamente essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, e deve aver potuto effettivamente e concretamente esercitare il potere di vigilanza attribuitogli dal Modello sul funzionamento e l'osservanza dello stesso.

Di conseguenza, per adempiere pienamente alla funzione cui è preposto, l'OdV dovrà necessariamente possedere i seguenti requisiti:

- a) autonomia ed indipendenza;
- b) competenza e professionalità;
- c) onorabilità;
- d) effettività;
- e) continuità di azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza attengono sia alla composizione dell'OdV, sia alla sua collocazione nell'organigramma dell'ente. E' evidente, infatti, che l'OdV non debba risultare in alcun modo direttamente o indirettamente coinvolto nei processi aziendali e nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

b) Competenza e professionalità

I componenti dell'OdV devono possedere specifiche competenze tecnico-professionali in materia di *compliance* aziendale e di responsabilità da reato delle persone giuridiche.

c) Imparzialità ed onorabilità

Detto requisito è assicurato dalla previsione di due specifiche cause di ineleggibilità:

- a) esistenza di un conflitto di interessi, di qualsiasi natura, con la funzione di vigilanza;

Parte generale

- b) l'aver riportato condanne definitive per taluno dei reati previsti dal Decreto, nonché per qualsiasi altro reato doloso la cui natura sia tale da rendere il soggetto inidoneo a ricoprire la carica di membro dell'OdV.

d) Effettività

Oltre ai requisiti che precedono, è necessario che l'OdV eserciti effettivamente i poteri nominalmente conferitigli dal CdA. Inoltre, tutte le attività svolte dovranno poi risultare tracciate su di un apposito registro.

e) Continuità di azione

L'ODV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere strutturato all'interno dell'azienda, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni, nonché dei contenuti professionali specifici richiesti, l'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, sarà coadiuvato di volta in volta dai responsabili delle diverse funzioni interessate.

Così come indicato in precedenza, all'OdV saranno attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento delle proprie funzioni, compresa la libertà di iniziativa all'interno dell'ente, nonché una specifica attribuzione di spesa entro un *budget* predeterminato.

I criteri di funzionamento dell'OdV e le specifiche attribuzioni di competenze e responsabilità, oltre al suddetto potere di spesa, saranno oggetto di specifica delibera da parte del CdA.

4.2 Nomina e modifiche

L'OdV è nominato con delibera del CdA. La modifica della struttura e della composizione dell'OdV non richiederà una nuova approvazione del Modello, se non nell'ipotesi in cui la Società dovesse decidere di passare da un organismo monosoggettivo ad un organismo collegiale o viceversa.

4.3 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV di ECOM.BROKER sono, dunque, affidate le seguenti mansioni:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di amministratori, rappresentanti, dipendenti, *partner*, ed in generale di tutti coloro che opereranno in nome e per conto della società;
- verificare l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello;

Tali mansioni si traducono in una serie di compiti specifici di seguito brevemente elencati:

Parte generale

- fissare i criteri dell’informativa in proprio favore ai fini dell’individuazione e del costante monitoraggio delle c.d. “aree di rischio” e dei “processi sensibili”;
- verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta;
- condurre ricognizioni sull’attività aziendale attivando, di concerto col *management* operativo responsabile di funzione, le procedure di controllo;
- effettuare verifiche periodiche relativamente ad operazioni o atti specifici conclusi nell’ambito delle “aree di attività a rischio”;
- promuovere la diffusione e la comprensione del Modello, mediante attività di formazione ed istruzione;
- identificare, raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- definire con la Società gli strumenti per l’attuazione del Modello e verificarne periodicamente l’adeguatezza;
- condurre le indagini interne in ordine alle violazioni del Modello;
- inoltrare richiesta di irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili di eventuali violazioni del Modello.

È inoltre compito dell’OdV:

- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti;
- svolgere attività di verifica periodica del Modello, mirata alla valutazione del funzionamento ed all’aggiornamento dello stesso;
- curare la creazione di un *database* (cartaceo o informatico) afferente i controlli operati, l’attività formativa ed informativa, la documentazione rilevante ai sensi del Decreto.

All’OdV sono dunque attribuiti i seguenti poteri e doveri:

- 1) conoscere il Modello e valutarne l’idoneità a prevenire i reati indicati nel Decreto.
Prima di assumere l’incarico, i componenti dell’OdV dovranno effettuare un’analisi del Modello esprimendo un giudizio sull’idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto;
- 2) diffondere il Modello
L’OdV promuove tutte le iniziative necessarie per la diffusione e la conoscenza del Modello;
- 3) monitorare le aree a rischio
L’OdV dovrà effettuare verifiche periodiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito delle aree a rischio;

Parte generale

- 4) prevedere un sistema di reporting riservato
Compito dell'OdV è quello di raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti al fine di accertare l'effettività e l'adeguatezza del Modello;
- 5) verifica ed aggiornamento del Modello

4.4 Obblighi dell'OdV in materia di reporting

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- in modo continuativo nei confronti del Consiglio di Amministrazione e, almeno una volta all'anno, attraverso una relazione scritta;

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha la possibilità di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

5.1 Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi i documenti, costantemente aggiornati, afferenti il sistema di procure e deleghe in vigore presso ECOM. BROKER.

5.2 Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, che sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio. Concordemente a quanto recentemente disposto dalla normativa in materia di tutela dei segnalatori di reati o irregolarità (c.d. whistleblowing, v. supra paragrafo 2.3), le segnalazioni aventi ad oggetto violazioni e/o sospetti fondati di violazione del Modello possono pervenire all'attenzione dell'OdV in forma scritta, sotto forma cartacea o telematica attraverso l'indirizzo PEC odv.ecombroker@legalmail.it

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

Parte generale

- devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte in violazione delle procedure aziendali e del Modello;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione;
- le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure aziendali adottate. L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurandone, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità.

Con riguardo a tali comunicazioni, l'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre a ciò, devono essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati di cui al Decreto;
- i rapporti elaborati dalla struttura di ECOM.BROKER sul controllo di gestione dai quali possano emergere profili di criticità rispetto all'osservanza di quanto disposto dal Decreto;
- l'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;
- le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari instaurati, delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

I soggetti di cui all'art. 5, c. 1 lett. a) e b), ai sensi della recente normativa sul c.d. "Whistleblowing" (L. 30 novembre 2017 n. 179) potranno inoltrare segnalazioni circostanziate con riguardo a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, oppure segnalazioni su violazioni a quanto disposto nel MOG, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, sapendo di poter godere delle tutele e delle garanzie loro accordate dalla stessa normativa (riservatezza delle segnalazioni, possibilità di denunciare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro discriminazioni patite in ragione della segnalazione inoltrata e nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, di ogni mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c. del soggetto segnalante, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante).

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Parte generale

La formazione e l'informazione del personale sulla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nonché sull'attuazione del Modello, è curata dal CdA di concerto con l'OdV.

La formazione verrà articolata come segue:

- Personale direttivo: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento annuale; informativa nella lettera di assunzione; *e-mail* di aggiornamento.
- Altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione.
- Collaboratori esterni: a tali soggetti dovranno essere fornite delle apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla società, nonché sui principi contenuti nel codice etico e nel Modello.

E' compito dell'organo amministrativo:

- provvedere alla definizione di un programma annuale di aggiornamento che, previa approvazione dell'OdV, preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello, un percorso distinto per il personale direttivo e per il personale subordinato;
- predisporre un calendario annuale da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, all'OdV.

Sarà di converso cura dell'OdV informare il CdA in merito a:

- modificazioni della normativa di riferimento in modo da prevedere momenti formativi integrativi;
- necessità di attività di formazione in conseguenza di gravi violazioni delle procedure operative applicate alle c.d. "attività sensibili".

7. INFORMATIVA AI DIPENDENTI E CLAUSOLE STANDARD PER I PARTNER

7.1 I dipendenti

Ai dipendenti, in forza ed all'atto di ogni nuova assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e conoscenza del Modello.

Agli stessi, modulata in funzione della posizione del singolo, sarà consegnata documentazione afferente il dettato legislativo, le regole di condotta, il Codice Etico ed il Modello adottato da Ecom.Broker.

In tale occasione sarà richiesto al dipendente di sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta della documentazione.

7.2 I partner

Qualunque contratto di *partnership* (*joint-venture*, consorzio, ecc.), fornitura, consulenza e similari, dovrà contenere nel corpo del proprio testo una dichiarazione di presa visione e di adesione al Codice Etico ed al Modello.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 I provvedimenti disciplinari

Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall'esito di un'eventuale azione penale, non dovendovi essere una necessaria coincidenza tra i comportamenti di inosservanza del Modello ed i comportamenti che integrano ipotesi di reato ai sensi del Decreto. La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurarne l'effettività.

Al riguardo, infatti, l'art. 6 del Decreto prevede espressamente che i Modelli devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello". Lo stesso art. 6, al c. 2-*bis*, ritiene meritevoli di sanzioni:

- chi viola le misure precauzionali adottate per tutelare chi segnala irregolarità di gestione e/o illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino poi infondate.

8.2 I lavoratori dipendenti

I comportamenti contrari alle regole contenute nel presente Modello risultano qualificabili quali illeciti disciplinari.

Ai dipendenti di ECOM.BROKER risultano pertanto applicabili le sanzioni definite a norma del Contratto Collettivo Nazionale.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dall'azienda in relazione all'entità delle violazioni:

- richiamo verbale o scritto;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto;
- licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate anche in relazione a:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del lavoratore e la sussistenza di precedenti;

Parte generale

- la posizione funzionale e le mansioni del lavoratore;
- le altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal CdA, ed ogni modifica comunicata ai lavoratori ed alle eventuali RSU.

8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazioni o di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello risultano applicabili ai Dirigenti le misure disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, qualora applicabile.

8.4 I collaboratori esterni

Per sanzionare i comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello posti in essere da collaboratori esterni (*partner, co.co.pro. parasubordinati, free lance, etc.*), è necessario provvedere ad inserire un'apposita clausola contrattuale nelle lettere di incarico o nei contratti di collaborazione, in cui sia espressamente prevista la risoluzione del rapporto, a prescindere dal verificarsi di un danno per la Società.

La clausola risolutiva espressa dovrà essere approvata ai sensi degli artt. 1341 ss. c.c.

8.5 Gli Amministratori

La posizione degli Amministratori è di massima delicatezza: nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'OdV provvederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione. Sarà, quindi, il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente.

9. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello prevede due tipi di verifiche:

- verifica degli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti posti in essere nelle "aree di attività a rischio", così come individuate nella Parte speciale del Modello.
- verifica delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del Modello secondo le modalità stabilite dall'OdV.

A conclusione di tale verifica verrà redatto un rapporto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione (in concomitanza con il resoconto annuale), che evidenzierà possibili carenze e suggerisca eventuali azioni correttive.

10. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

10.1 Protocolli e procedure

Ai fini della concreta attuazione del Modello che, come già evidenziato più volte, per esonerare l'ente da responsabilità dovrà risultare idoneo alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto, ECOM.BROKER è tenuta ad adeguarsi ad una serie di protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nelle aree a rischio e nei processi sensibili. Il Modello ed i relativi protocolli, pur non potendo neutralizzare totalmente il rischio da reato, devono costringere il soggetto agente non solo a volere l'evento lesivo, ma anche ad attuare il suo proposito criminoso aggirandone fraudolentemente le prescrizioni.

Tali protocolli, strumentali ad un efficace controllo preventivo, sono identificabili in:

- un'organizzazione sufficientemente formalizzata e chiara, che attribuisca le responsabilità e le linee di dipendenza gerarchica, prevedendo specifici principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite con previsione, ove richiesto, di una soglia di approvazione delle spese;
- procedure manuali ed informatiche, che consentano il regolare svolgimento delle attività con la previsione di opportuni strumenti di controllo e gestione tali da garantire tempestività nella segnalazione e rimozione di situazioni critiche;
- un Codice Etico che detti i principi a cui la Società deve ispirarsi nello svolgimento della propria attività;
- formazione ed informazione del personale, atta a consentire la diffusione del Modello e del Codice Etico, dei poteri autorizzativi, delle procedure, delle aree di rischio, etc.

10.2 Il sistema di controllo

Il sistema di controllo si dovrà ispirare ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione. Ciascuna operazione deve essere corredata da un adeguato supporto documentale su cui, in ogni momento, procedere all'effettuazione di controlli che possano portare alla determinazione delle caratteristiche dell'operazione ed all'individuazione dei soggetti che l'hanno autorizzata ed effettuata;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Codice Etico ed in generale dei protocolli previsti dal Modello;
- obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza.

PARTE SPECIALE

Le fattispecie di reato previste dal d.lgs n. 231/01 e le attività sensibili

11. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

11.1 Premessa

I reati contro la pubblica amministrazione rappresentano – assieme a quelli societari, a quelli correlati a violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – la categoria di reati a maggior rischio di commissione in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. In tale categoria si è ritenuto di includere anche quei reati che, sebbene formalmente collocati nell’ambito del Codice penale tra i delitti contro il patrimonio, ledono comunque, direttamente o indirettamente, beni o interessi della Pubblica Amministrazione. Gli articoli 24 e 25 del Decreto hanno subito nel tempo numerose modifiche ed integrazioni, l’ultima delle quali – rispetto al periodo di tempo in cui viene aggiornato il presente Modello – ad opera del D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, che ha inserito nel catalogo dei reati del Decreto le fattispecie incriminatrici della frode nelle pubbliche forniture, frode in agricoltura, peculato ed abuso d’ufficio (queste due ultime fattispecie limitatamente alle ipotesi in cui risultino offesi interessi finanziari dell’Unione Europea).

Si riporta qui di seguito un elenco, con breve descrizione, di quei reati che, sulla base della individuazione delle aree di rischio e delle attività aziendali in esse implicati, risultano di interesse per ECOM.BROKER.

Art. 314 c.p. Peculato

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

II. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Si tratta di un delitto c.d. proprio in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato ossia da un pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio, figure disciplinate rispettivamente agli artt. 357 e 358 c.p.

Secondo un orientamento ormai pacifico il peculato è un reato di natura plurioffensiva in quanto, oltre a incidere sul patrimonio del soggetto leso, offende il buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Sotto un profilo oggettivo, la condotta punita consiste nell’appropriazione indebita da parte dei soggetti sopra menzionati di denaro o altra cosa mobile altrui di cui questi hanno il possesso o disponibilità in ragione delle funzioni pubbliche svolte.

Come anticipato in premessa, il delitto in analisi è stato introdotto nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231/01 a seguito dell’emanazione del D.lgs. 75/2020 che recepisce la Direttiva PIF; tuttavia la normativa *de qua* àncora la responsabilità della società e la conseguente

applicazione della sanzione solo al comma 1 dell'art. 314 cp e, comunque, esclusivamente al caso in cui la condotta appropriativa offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Tenuto conto della realtà societaria di ECOM.BROKER - a cui, peraltro, potrebbe essere contestato il reato di peculato solo in concorso con un soggetto qualificato (pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio) - e del requisito richiesto dalla nuova normativa (lesione degli interessi finanziari dell'UE) si ritiene che il delitto di peculato sia di remota applicazione.

▪ **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Si tratta di una fattispecie meno grave di peculato che consiste nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio della propria attività pubblicistica, riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità che per errore vengono a questi consegnati ovvero resi disponibili.

Come il peculato, anche il delitto in analisi è stato introdotto nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231/01 a seguito dell'emanazione del D.lgs. 75/2020; tuttavia la normativa *de qua* ancora la responsabilità della Società e la conseguente applicazione della sanzione esclusivamente al caso in cui la condotta appropriativa offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea

Tenuto conto della realtà societaria di ECOM.BROKER - a cui, peraltro, potrebbe essere contestato il reato di peculato solo in concorso con un soggetto qualificato (pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio) - e del requisito richiesto dalla nuova normativa (lesione degli interessi finanziari dell'UE) si ritiene che il delitto di peculato sia di remota verifica.

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Il delitto di malversazione a danno dello Stato si configura tutte le volte in cui un soggetto, dopo aver lecitamente ottenuto sovvenzioni, finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o delle Comunità europee, non impieghi le somme erogate per gli scopi cui erano destinate.

Ai fini della configurabilità del reato in esame, dunque, non è necessario che il soggetto agente ponga in essere una condotta appropriativa delle somme erogate, ma è sufficiente la semplice distrazione dei fondi lecitamente percepiti.

Esempio: ECOM. BROKER ottiene contributi dalla Pubblica Amministrazione per il compimento di una specifica attività, ma le somme erogate vengono utilizzate per finalità del tutto estranee al progetto.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Parte speciale

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato in esame può consistere in due condotte: la prima, di tipo commissivo, si configura tutte le volte in cui il soggetto agente utilizzi o presenti dichiarazioni, documenti falsi o attestanti cose non vere per ottenere finanziamenti non dovuti; la seconda, di tipo omissivo, si configura tutte le volte in cui il soggetto agente ometta di indicare informazioni dovute all’autorità competente.

Occorre poi che dalla condotta commissiva od omissiva posta in essere dal soggetto agente derivi, quale conseguenza ad essa eziologicamente collegata, l’erogazione dell’indebito finanziamento.

A differenza, dunque, del reato di cui all’art. 316 bis c.p. il finanziamento ottenuto è illecito *ab origine*.

Il D.lgs. 75/2020 ha previsto un inasprimento di pena (reclusione da sei mesi a quattro anni) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori ad euro 100.000.

Esempio: ECOM.BROKER ottiene tariffe agevolate per usufruire di determinati servizi presentando falsa documentazione relativa ai requisiti necessari.

Artt. 318-322 bis c.p. – I reati di corruzione

Gli artt. dal 318 al 322 bis c.p. disciplinano le diverse figure del reato di corruzione che, in termini generali, può definirsi come l’accordo illecito (c.d. *pactum sceleris*) concluso tra un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (c.d. *intraneus*) ed un privato (c.d. *extraneus*), avente ad oggetto il mercimonio dell’ufficio o del servizio pubblico.

La corruzione si distingue in propria ed impropria, a seconda se oggetto dell’accordo sia un atto contrario ovvero un atto conforme ai doveri del pubblico ufficio; antecedente o susseguente, a seconda se la dazione o la promessa del denaro o di altra utilità proceda o segua il compimento dell’atto.

Peraltro, sono escluse dal reato di corruzione tutte le condotte aventi ad oggetto regalie di modico valore.

L’art. 320 c.p. estende la punibilità delle fattispecie di corruzione anche all’incaricato di un pubblico servizio, mentre l’art. 321 c.p. prevede la punibilità dell’*extraneus* corruttore.

Parte speciale

L'art. 322 c.p. (*istigazione alla corruzione*) stabilisce la punibilità delle condotte anche a titolo di tentativo.

L'art. 322 *bis* c.p., infine, prevede la corruzione dei membri degli organi e dei funzionari della Comunità europea o di Stati esteri.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni."

La fattispecie di reato di cui all'art. 318 c.p., tradizionalmente definita "corruzione impropria", è stata radicalmente riscritta dalla l. 190/2012 (c.d. legge Severino), con cui si è riformata la materia dei reati contro la pubblica amministrazione. A fronte di una fattispecie che, fino al 2012, incriminava la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che avessero accettato la dazione o la promessa di una somma di denaro per compiere o per aver compiuto un atto conforme ai doveri d'ufficio, oggi la fattispecie incrimina la condotta dell'*intraneus* che riceva denaro o ne accetti la promessa "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri". La punibilità del reato di corruzione impropria si è dunque sganciata dal compimento di uno specifico atto, essendo oggi punita semplicemente la condotta di chi tenga un pubblico ufficiale "a busta paga". Ciò appare particolarmente insidioso in relazione alla politica di omaggi e di scontistica che la Società potrebbe operare nei confronti di determinate personalità (Sindaci, Assessori, etc.).

A seguito dell'entrata in vigore della Legge c.d. spazzacorrotti, il Legislatore ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittale (reclusione da tre a otto anni).

Esempio: ECOM.BROKER corrisponde abitualmente a un Pubblico Ufficiale delle regalie che eccedono notevolmente il modico valore, anche senza indurlo specificamente a compiere atti conformi o contrari al proprio ufficio.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

L'art. 319 c.p. contempla l'ipotesi di reato definita di "corruzione propria" che si configura tutte le volte in cui il *pactum sceleris* tra pubblico ufficiale e corruttore abbia ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardato compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio.

Per stabilire quando un atto sia contrario o conforme ai doveri d'ufficio occorre far riferimento alla normativa che disciplina in concreto l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio

Esempio: Un dirigente di ECOM.BROKER, nel corso di un controllo di natura fiscale offre denaro o altra utilità ai funzionari dell'Agenzia dell'Entrate riuscendo in tal modo a chiudere la verifica senza alcun rilievo negativo.

Art. 319 *ter* c.p. Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni."

Parte speciale

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

La condotta di tale reato si sostanzia nella conclusione di un accordo corruttivo in base al quale si cerca ingiustamente di recare un vantaggio o un danno a determinati soggetti che si trovino implicati in un processo civile, penale o amministrativo.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di condizionare l'esito di un giudizio civile in cui è parte interessata, promette una somma di denaro al magistrato assegnatario del procedimento.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Il nuovo art. 319-quater, primo comma, c.p. (introdotto dalla l. 6 novembre 2012, n. 190) contempla l'ipotesi del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi della posizione ricoperta, inducono taluno a dare o promettere, a sé o a terzi, denaro o altra utilità, senza che sussista alcuna giustificazione per la dazione o la promessa. Il secondo comma incrimina (con pene più lievi rispetto all'ipotesi del comma precedente) la condotta di chi soggiace alle indebite richieste del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, consegnando o promettendo loro denaro o altra utilità.

Il D.lgs. n. 75/2020 ha introdotto un aumento di pena con riguardo alle condotte che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea con danno o profitto superiori a euro 100.000.

Esempio: nel corso di un controllo di natura fiscale, un funzionario dell'Agenzia dell'Entrate induce un dirigente di ECOM.BROKER a promettergli la corresponsione di una somma di denaro in modo da concludere la verifica senza alcun rilievo negativo.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

"I. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

II. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

Come già accennato, il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configura anche quando un incaricato di Pubblico Servizio, per compiere un atto della sua funzione o contrario ai suoi doveri d'ufficio riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

La norma prevede che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene previste dagli artt. 318 c.p., primo comma, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche nel caso in cui il soggetto collegato all'Ente agisca nelle vesti di corruttore (salvo, come anticipato, per l'ipotesi di corruzione impropria susseguente).

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

I. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

II. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

III. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

IV. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovute a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di compiere un atto d'ufficio, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena stabilita nell'art. 319 c.p., qualora l'offerta o la promessa non siano accettate è ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.

Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

I. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

Parte speciale

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

II. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

III. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. A riguardo è opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

La L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge "Spazzacorrotti") ha inserito al comma 1 le previsioni di cui ai numeri 5ter e 5quater, estendendo la portata della norma a fatti riguardanti persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai fatti riguardanti membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Il d. lgs. 75/2020 ha invece introdotto il comma 5quinquies che amplia la portata della norma a condotte riguardanti persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Art. 323 cp - Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

L'abuso d'ufficio è un delitto c.d. proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato ossia da un pubblico ufficiale ovvero da un incaricato di pubblico servizio, figure come detto disciplinate rispettivamente agli artt. 357 e 358 c.p.

Il reato in analisi è stato modificato dal Decreto legge del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni, convertito con L.120/2020) laddove in luogo della "violazione di norme di legge e di regolamento" è stata introdotta la "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

Nelle restanti parti la norma è rimasta invariata, essendo prevista ai fini della sua configurabilità la realizzazione di due eventi alternativi: un ingiusto vantaggio patrimoniale che il reo procura a sé o ad altri ovvero un danno ingiusto arrecato ad altri.

Inoltre, il dolo della fattispecie individuato dal legislatore è quello intenzionale.

Tenuto conto della realtà societaria di ECOM.BROKER - a cui, peraltro, potrebbe essere contestato il reato di abuso d'ufficio solo in concorso con un soggetto qualificato (pubblico ufficiale ovvero incaricato di pubblico servizio) - e del requisito richiesto dalla nuova normativa (lesione degli interessi finanziari dell'UE) si ritiene che il delitto in questione sia di remota applicazione.

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

La fattispecie di reato di cui all'art. 346-bis c.p., così come prevista nella sua versione definitiva dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, intende reprimere il fenomeno delle "raccomandazioni" vere o false che siano.

Per quanto riguarda più in particolare la responsabilità degli enti da reato, la novità principale della novellata fattispecie è rappresentata dall'estensione della punibilità anche al soggetto che, nel tentativo di ottenere una raccomandazione, dà o promette denaro o altra utilità a chi possa intercedere con un pubblico funzionario.

Nel dettaglio, la norma *de qua* è volta a sanzionare la condotta di chi, vantando o sfruttando relazioni esistenti o asserite (di qui il richiamo al vecchio millantato credito) con un pubblico

Parte speciale

ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ottiene la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità (nella precedente formulazione era richiesto, alternativamente al denaro, un vantaggio patrimoniale) come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (il riferimento, nella formulazione precedente, era alla remunerazione per un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio). Ciò che il legislatore ha inteso reprimere, pertanto, è l'indebito sfruttamento e la mercificazione di una relazione intercorrente tra il soggetto attivo del reato ed il pubblico ufficiale (vera o soltanto asseritamente esistente).

Allo stesso modo, la norma sanziona la condotta di colui il quale, intendendo avvalersi di tale intermediazione illecita, dà ovvero promette denaro o altra utilità all'intermediario (ovvero al soggetto che si presenta come tale vantando una conoscenza che nei fatti non ha). La novità, in questo ultimo caso (relazione asserita, ma non esistente), sta nel fatto che la fattispecie abrogata di millantato credito puniva solo la condotta decettiva e non anche quella del soggetto che si determinava a sfruttare la relazione (inesistente), il quale era anzi considerato persona offesa dal reato e poteva costituirsi parte civile. A ben vedere, il legislatore ha posto in essere un'operazione molto simile a quella realizzata per il reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità, trasformando la persona offesa del vecchio reato di millantato credito in correo, con evidenti conseguenze in termini di aumento del rischio reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Esempio: ECOM.BROKER promette denaro ad un terzo soggetto che vanta relazioni (vere o anche solo asserite) con un pubblico ufficiale a titolo di prezzo per l'opera di mediazione illecita con quest'ultimo.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il reato incrimina la condotta di chi, mediante violenza o minaccia ovvero attraverso un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni davanti ad un'autorità giudiziaria, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci un soggetto che avrebbe la facoltà di non rispondere.

640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:

Parte speciale

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Il reato di truffa in danno dello Stato si configura tutte le volte in cui venga posta in essere una condotta fraudolenta, consistente in artifici o raggiri che abbiano quale effetto l'induzione in errore di un soggetto che si determini così al compimento di un atto di disposizione patrimoniale, da cui derivino un ingiusto profitto per il soggetto agente ed un danno per il soggetto passivo.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto in relazione al reato di cui all'articolo in commento, è necessario che tale delitto sia posto in essere dai soggetti apicali e/o dai soggetti sottoposti ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea.

Esempio: ECOM.BROKER ottiene un mutuo agevolato finalizzato alla realizzazione di una determinata attività ponendo in essere artifici o raggiri diversi rispetto alla semplice produzione di una documentazione falsa.

640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

Gli elementi costitutivi del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti per il reato di truffa in danno dello Stato, al quale pertanto si fa rinvio. Il tratto caratterizzante la fattispecie in esame è costituito dall'oggetto della condotta, che, nel caso di specie, è rappresentato dall'illecito ottenimento di contributi o finanziamenti di ogni genere e natura. Occorre precisare, inoltre, che il reato non si perfeziona con la semplice esposizione di dati o notizie non rispondenti al vero (condotta che integrerebbe, invece, la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p.), ma richiede la realizzazione di una condotta fraudolenta più complessa che abbia quindi le medesime caratteristiche del reato di truffa.

Esempio: ECOM.BROKER ottiene un contributo europeo, ponendo in essere artifici o raggiri diversi rispetto alla semplice produzione di una documentazione falsa.

640-ter comma 2 c.p. Frode informatica in danno dello Stato

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 23 dicembre 1993, n. 547."

Il reato di frode informatica in danno dello Stato si configura quando taluno, in danno della Pubblica Amministrazione, manometta un sistema informatico o telematico, in modo tale da riuscire a compiere indebite operazioni sui dati in esso contenuti o sul software che opera sullo stesso sistema, traendone un ingiusto profitto.

Esempio: ECOM.BROKER, dopo aver ottenuto un finanziamento pubblico, riesce a violare il sistema informatico della Pubblica Amministrazione interessata per aumentare l'importo dello stesso.

11.2 Le attività aziendali "sensibili" nei rapporti con la PA

L'analisi svolta sulle diverse aree di attività di ECOM.BROKER ha individuato talune attività aziendali che possono essere strumentali alla commissione di illeciti nei rapporti intrattenuti con la PA (cd. processi sensibili). Tali processi sono stati circoscritti ai seguenti:

1. ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Caratteristiche dell'attività

Per attività di finanziamento si intende l'insieme delle operazioni volte al reperimento ed al rimborso di erogazioni, contributi e finanziamenti ottenuti da enti pubblici (italiani o comunitari), nonché delle operazioni di gestione degli investimenti e delle spese realizzate con fondi pubblici.

Rischio potenziale

Il rischio teorico è individuabile nel momento in cui i soggetti in posizione apicale o i dipendenti preposti a tali mansioni interagiscono con l'ente pubblico finanziatore, ad esempio nei casi di ricorso alla finanza agevolata ovvero nel caso di procedure volte all'ottenimento erogazioni, contributi e finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione nazionale o dell'Unione Europea.

La responsabilità dell'ente si configura quando i predetti soggetti, agendo a vantaggio o nell'interesse di ECOM.BROKER, tengano comportamenti atti a:

- distrarre le somme ottenute dallo scopo per cui sono state erogate;
- ottenere finanziamenti da enti pubblici tramite la produzione di documenti falsi o tramite l'omessa comunicazione di informazioni obbligatorie;
- influenzare fraudolentemente gli esiti dell'assegnazione del finanziamento;
- corrompere i funzionari incaricati dalla Pubblica Amministrazione di effettuare ispezioni e controlli sui finanziamenti concessi.

Reati ipotizzabili

Malversazione a danno dello Stato;

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;

Corruzione;

Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Traffico di influenze illecite;

Truffa in danno dello Stato;
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

2. ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Caratteristiche del processo

Il processo di gestione delle risorse umane riguarda le operazioni di selezione e di assunzione del personale, nonché tutte quelle operazioni relative all'individuazione, alla gestione e al monitoraggio delle competenze individuali del personale all'interno dell'azienda.

Rischio potenziale

Il rischio teorico maggiore è riscontrabile nelle fasi di selezione/assunzione del personale. Il CdA opera in piena autonomia e libertà di scelta sia dei canali di reclutamento, sia nella decisione di assunzione e quindi di inquadramento contrattuale (almeno entro i limiti di spesa come risulta da apposita delega).

Il rischio potenziale è quindi legato alla circostanza, di frequenza seppur minima, che possa essere assunto un soggetto segnalato da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio in cambio di un vantaggio per ECOM.BROKER, quale prezzo di un'ipotetica corruzione.

Reati ipotizzabili

Corruzione
Induzione indebita a dare o promettere utilità
Traffico di influenze illecite.

3. ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE E DI NEGOZIAZIONE DIRETTA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Caratteristiche dell'attività

L'attività di partecipazione a gare pubbliche è quella di formazione e presentazione dell'offerta nell'ambito di un bando di gara indetto da enti pubblici italiani o stranieri. In via alternativa rispetto alla partecipazione ad una gara pubblica, ECOM.BROKER potrebbe stipulare accordi per la prestazione della propria attività alla Pubblica Amministrazione a seguito di una trattativa diretta intavolata con quest'ultima.

Rischio potenziale

I rischi potenziali legati alla partecipazione ad una gara pubblica sono molteplici:

- 1) potrebbe ipotizzarsi che chi agisce in nome e per conto di ECOM.BROKER corrompa o tenti di corrompere un pubblico funzionario al fine di veder preferita la propria offerta rispetto alle altre;
- 2) potrebbe ipotizzarsi che ECOM.BROKER produca della falsa documentazione a supporto della propria offerta;

Parte speciale

- 3) potrebbe ipotizzarsi che ECOM.BROKER ponga in essere artifici e raggiri di ogni genere, per ottenere l'aggiudicazione della gara.
- 4) potrebbe ipotizzarsi che chi agisce in nome e per conto di ECOM.BROKER prometta denaro ad un terzo soggetto che vanta relazioni con un pubblico ufficiale a titolo di prezzo per l'opera di mediazione illecita con quest'ultimo.

Reati ipotizzabili

Corruzione;
Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
Traffico di influenze illecite.

4. ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Caratteristiche dell'attività

L'attività di acquisto riguarda la selezione dei fornitori con cui l'azienda sottoscrive rapporti contrattuali necessari al proprio funzionamento.

Rischio potenziale

Il rischio connesso allo svolgimento dell'attività di acquisto consiste nel fatto che la scelta di uno o più fornitori potrebbe derivare da accordi illeciti con pubblici funzionari. Si tratterebbe, in buona sostanza, di un caso di "corruzione indiretta" che si potrebbe verificare tutte le volte in cui ECOM.BROKER, in cambio di favori da parte dei pubblici funzionari, si rivolga a fornitori dagli stessi indicati.

Reati ipotizzabili

Corruzione
Induzione indebita a dare o promettere utilità
Traffico di influenze illecite

5. ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Caratteristiche dell'attività

Per attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione si intendono tutte quelle in cui gli organi societari di ECOM.BROKER entrano in contatto con il personale della Pubblica Amministrazione, quali, ad esempio, le attività finalizzate all'ottenimento di permessi, autorizzazioni o concessioni e/o certificazioni, quelle inerenti alla gestione del contenzioso giudiziale e quelle relative all'adempimento degli obblighi di legge di natura tributaria, previdenziale ed assistenziale

Rischio potenziale

Il rischio connesso allo svolgimento delle attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione consiste nella possibilità che chi agisce in nome e per conto di ECOM. BROKER corrompa o tenti di corrompere un pubblico funzionario al fine di favorire la società nell'ambito delle attività da svolgere e/o degli adempimenti da porre in essere.

Reati ipotizzabili

Corruzione
Corruzione in atti giudiziari
Induzione indebita a dare o promettere utilità
Traffico di influenze illecite

6. ATTIVITA' DI CONDUZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE E BUSINESS CENTER

Caratteristiche dell'attività

Per attività di conduzione di strutture turistiche e di *business center* si fa riferimento rispettivamente:

- 1) alla gestione di case vacanze/affittacamere ed erogazione dei relativi servizi e forniture connesse e/o necessarie;
- 2) alla erogazione di servizi di ufficio arredato a tempo.

Rischio potenziale

Nell'ambito delle attività sopra menzionate (ed in particolare con riguardo alla n. 1), la Società entra necessariamente in contatto con il personale della Pubblica Amministrazione (ad esempio in occasione delle comunicazioni alla Questura dei dati anagrafici degli ospiti della struttura oltre che con riguardo al pagamento della tassa di soggiorno al Comune in cui è ubicata la struttura stessa ed in generale in occasione dell'adempimento degli obblighi di legge di natura tributaria).

In tal senso, il rischio connesso allo svolgimento delle attività di conduzione di strutture turistiche e di business center consiste nella possibilità che chi agisce in nome e per conto di ECOM. BROKER corrompa o tenti di corrompere un pubblico funzionario al fine di favorire la società nell'ambito delle attività da svolgere e/o degli adempimenti da porre in essere.

Reati ipotizzabili

Corruzione
Corruzione in atti giudiziari
Induzione indebita a dare o promettere utilità
Traffico di influenze illecite

11.3 Regole di condotta e protocolli

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la P.A., i destinatari del Modello, siano essi interni alla società od esterni ad essa (collaboratori), nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento delle "attività a rischio" devono tener conto di quanto indicato

Parte speciale

nelle presenti regole di condotta, che vengono adottate in linea con la normativa vigente, con il codice etico e comportamentale e con i protocolli aziendali adottati.

In particolare, è richiesto:

- ai soggetti interni di conoscere e di rispettare quanto previsto in tutti i documenti di ECOM.BROKER, ivi compreso il presente Modello ed i protocolli da esso richiamati;
- ai soggetti esterni di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettare, come obbligo contrattuale, i valori di correttezza e trasparenza su cui poggia la Società, così come espressi nel Codice etico;
- a tutti i destinatari del modello di documentare adeguatamente ogni operazione effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione;

Ai destinatari del Modello (in via diretta per quelli interni e tramite l'introduzione di clausole contrattuali per quelli esterni) è fatto espresso divieto di:

- a) effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari o comunque titolari di pubbliche funzioni, nonché riceverle;
- b) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dagli usi locali. Gli omaggi consentiti sono, dunque, solamente quelli di modico valore, in conformità con quanto previsto dalle consuetudini, ed opportunamente documentati per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a qualsiasi altro soggetto da essi indicato, che possano comportare le stesse conseguenze di cui al punto b);
- d) effettuare prestazioni o donativi nei confronti di Consulenti da ritenersi ingiustificati avuto riguardo al rapporto contrattuale intrattenuto con gli stessi;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano stati inizialmente erogati.

Protocolli

Si riportano qui di seguito i protocolli volti a contenere il rischio di commissione dei reati nei rapporti con la PA:

- i rapporti con la PA devono essere gestiti in modo trasparente, lasciando traccia di ogni comunicazione tra ECOM. BROKER e l'ente pubblico;
- il sistema delle deleghe deve essere coerente con i poteri di rappresentanza conferiti agli organi amministrativi sociali (CdA, Comitato Esecutivo etc.) e deve consentire una gestione efficiente delle attività aziendali;
- è necessario prevedere puntuali attività di controllo gerarchico;
- il sistema delle procure all'esterno deve essere coerente con il sistema delle deleghe all'interno;

Parte speciale

- all'interno di ciascun processo si esige una separazione tra soggetto/i che iniziano, eseguono e concludono un processo e soggetto/i che ne eseguono il controllo;
- ogni passaggio del processo va adeguatamente tracciato;
- il sistema premiale riguardante i soggetti con poteri di spesa devono basarsi su obiettivi ragionevoli e quindi possibili e raggiungibili;
- gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere redatti per iscritto con indicazione del compenso pattuito (il compenso deve essere in linea con le tariffe professionali o se si tratta di agenti le provvigioni devono essere congrue rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento);
- alle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali devono essere presenti soggetti a ciò delegati e la documentazione ed i verbali ed esse relativi devono essere debitamente conservati dall'organo aziendale a ciò preposto; copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'OdV;
- nelle attività finalizzate all'ottenimento di permessi, autorizzazioni o concessioni e/o certificazioni, così come nell'attività per la gestione del contenzioso giudiziale ed in quelle inerenti all'adempimento degli obblighi di legge di natura tributaria, previdenziale ed assistenziale, la Società provvede a conservare la documentazione relativa alle attività svolte ed agli adempimenti posti in essere.
- l'amministrazione di ECOM.BROKER provvede all'adempimento degli obblighi di legge di natura tributaria, previdenziale ed assistenziale e conserva tutta la documentazione degli adempimenti posti in essere;
- i contratti stipulati con i Fornitori devono essere redatti per iscritto con indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche;
- nessun tipo di pagamento deve essere effettuato in contanti o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo sui processi sensibili nei rapporti con la PA (ad esempio sulla destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc.) devono porre attenzione sull'attuazione degli stessi e, se del caso, riferire all'OdV in merito al verificarsi di situazioni di irregolarità;
- deve essere previsto un controllo periodico dei flussi finanziari aziendali e della documentazione aziendale;
- nel trattare con la PA di paesi esteri è bene consultare periodicamente il "rischio paese" rilevato (consultare l'indice CPI-*Corruption Perception Index* elaborato da *Transparency International Italia*- Confindustria);
- è necessaria la separazione funzionale tra chi gestisce le attività per le quali è stato richiesto un finanziamento da un ente pubblico e chi presenta la dichiarazione di finanziamento.

12. I REATI INFORMATICI

12.1 Premessa

Nell'art. 24-bis del Decreto sono incluse quelle attività delittuose realizzate attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e telematici.

Si riporta qui di seguito un elenco, con breve descrizione, di quei soli reati che, sulla base della individuazione delle aree di rischio e delle attività aziendali in esse implicati, risultano di possibile realizzazione nell'ambito di ECOM.BROKER.

Articolo 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

La condotta del reato in oggetto consiste, alternativamente, nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto, ovvero nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludervi la permanenza. Occorre precisare ai sensi della disposizione in esame come anche un singolo P.C. costituisca un sistema informatico.

Per essere penalmente rilevante l'indebita intromissione (o permanenza) deve riguardare un sistema protetto da “misure di sicurezza”, quali, ad esempio, codici di accesso, alfabetici o numerici, oppure dati antropometrici rilevabili da un apposito sensore.

Esempio: ECOM.BROKER si introduce abusivamente in un sistema informatico protetto di un'altra società ovvero, avendone l'accesso, permanga contro la volontà del titolare del diritto.

Articolo 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici.

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

L'art. 615 quater incrimina due tipi di condotte, volte, rispettivamente, ad acquisire i mezzi necessari per accedere ad un sistema informatico altrui ovvero a procurare ad altri tali mezzi o comunque le informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione.

Va precisato, comunque, che non è punita la mera detenzione di codici di accesso (o strumenti simili) da parte di chi non sia autorizzato a farne uso.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di ottenere un vantaggio, si procura abusivamente una password idonea ad accedere ad un sistema informatico protetto estraneo alla società.

Articolo 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

L'articolo in questione sanziona tre tipi di condotte volte, rispettivamente, a:

1) intercettare fraudolentemente comunicazioni inerenti ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;

2) impedire o interrompere comunicazioni inerenti ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;

3) rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, anche parzialmente, comunicazioni inerenti ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

La pena è aggravata e si procede d'ufficio se ricorre una delle circostanze aggravanti previste dal comma 4 dell'articolo in analisi.

Esempio: ECOMBROKER intercetta fraudolentemente comunicazioni inerenti ad un sistema informatico.

Per completezza si rappresenta, inoltre, che l'art. 1 c. 11 del D.L. 21 settembre 2019 n. 105 (convertito con L. 18 novembre 2019 n. 133) ha introdotto all'interno dell'ordinamento una serie di nuove fattispecie penali, distinte e differenti tra loro, a tutela della c.d. *cyber security*; l'art. 1 c. 11 *bis* dello stesso decreto ha previsto l'inserimento dei delitti di cui al predetto art. 1 c. 11 all'interno dell'art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001, disponendo così che, dalla loro verifica, possa derivare la responsabilità dell'ente.

Si tratta, in tutti i casi, di reati propri, ovverosia reati che possono essere commessi solo da soggetti tenuti a particolari obblighi di comunicazione o informazione nei confronti di Comitati o Autorità Pubbliche nonché di c.d. norme penali in bianco, ovverosia norme che, nella definizione della loro componente precettiva, rimandano a norme ulteriori di natura extrapenale (es. decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, regolamento etc.). Si rileva

che, allo stato, le norme extrapenali in grado di dare attuazione ai predetti reati non sono state ancora emanate.

Una volta che le norme extrapenali avranno definito le modalità attraverso cui i soggetti incaricati dovranno fornire alle Autorità interessate dati e informazioni, costituiranno condotte penalmente rilevanti:

- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, ovvero omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale [procedimenti di cui all'art. 1 c. 2 lett. b del D.L.105/2019]
- fornire al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, ovvero omettere di comunicare allo stesso CVCN entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, circa l'intenzione procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale [comunicazioni di cui all'art. 1 c. 6 lett. a del D.L. 105/2019]
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, ovvero omettere di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, allo scopo di ostacolare le attività ispettive e di vigilanza svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione all'adeguata predisposizione degli elenchi di reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 105/2019, ovvero al rispetto delle procedure secondo cui le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati interessati notificano al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 105/2019

12.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno o più reati informatici

Come detto, tra le attività sensibili ai fini dell'art. 24-*bis* del Decreto sono incluse tutte le attività in cui è previsto l'utilizzo di sistemi informatici e telematici e, pertanto, non è possibile aprioristicamente limitare alcun ambito di attività aziendale potenzialmente esposta al presente Rischio Reato.

Tali delitti sono reati comuni che possono essere commessi dai dipendenti della Società, i quali fanno uso di sistemi informatici e telematici; la possibilità di commetterli è pertanto trasversale alla Società stessa.

Ogni Direzione e Funzione aziendale è quindi, ai limitati fini dei reati in commento, una potenziale Area Sensibile.

12.3 Regole di condotta e protocolli

Con riguardo all'utilizzo e gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, tutti coloro che operano per conto di EcomBroker debbono conformarsi ai seguenti comportamenti:

- rispetto delle policy aventi ad oggetto la gestione della sicurezza informatica, l'utilizzo degli strumenti informatici e delle reti aziendali;
- utilizzo dei personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzo delle unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzo e corretta conservazione delle password della Società;
- immodificabilità delle configurazioni impostate sul personal computer di ciascuno.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a Terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o alterando dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero mediante l'intercettazione di comunicazioni;
- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura;
- utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o eliminare il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Nell'ambito delle specificità operative di Ecombroker possono essere menzionati a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti controlli esistenti:

- definizione delle responsabilità relative: all'utilizzo di Internet, dei servizi di Posta Elettronica, della rete aziendale e dei telefoni in dotazione, quali strumento a fini esclusivi di lavoro;
- controlli automatici volti a bloccare una sessione inattiva o ad effettuare il log-off di terminali inattivi connessi alla rete aziendale;

Parte speciale

- definizione di programmi volti a limitare l'effetto di software dannosi e ripristinare il corretto funzionamento dei sistemi: sull'intera rete della Società (personal computer e server) è installato un *software antivirus*;
- codici di identificazione personale (*user-id*) ed una parola chiave segreta (*password*), che non può essere ceduta a terzi neppure temporaneamente;
- definizione di requisiti relativi alle password, in termini di lunghezza minima, scadenza, *history*, *lockout* e complessità;
- *review* periodica delle utenze di accesso alle applicazioni aziendali;
- *review* periodica in relazione all'integrità ed autenticità dei dati trasmessi su reti pubbliche, quali ad esempio la firma digitale;
- divieto di procedere all'installazione di qualsiasi *software* o *hardware* senza preventiva autorizzazione;
- definizione di firewall;
- definizione del protocollo standard VPN (Virtual Private Network) per le connessioni da remoto verso la intranet aziendale;
- custodia delle macchine all'interno di sale server il cui accesso è limitato;
- definizione dei processi di creazione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi informativi in caso di ingresso di un nuovo dipendente, di dimissioni o di cambio ufficio;
- definizione ed applicazione di sistemi di tracciatura degli accessi ai sistemi e delle transazioni che presuppongono modifiche ai dati eseguite dagli utenti.

13. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

13.1 Premessa

L'art. 25 *bis1* del Decreto include talune fattispecie criminose realizzate in danno dell'attività industriale o commerciale.

Si riporta qui di seguito, con breve descrizione, il disposto degli artt. 513 e 513 bis del codice penale che, sulla base della individuazione delle aree di rischio e delle attività aziendali in esse implicati, risultano di possibile realizzazione nell'ambito di ECOM.BROKER con particolare riferimento alla attività di conduzione di strutture turistiche.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La norma è volta a garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai privati, la cui lesione incide sull'ordine economico nazionale. Si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria in quanto, per espressa previsione di legge, risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato. La condotta tipica può essere realizzata attraverso due possibili modalità: con violenza ovvero mediante l'uso di mezzi fraudolenti.

Parte speciale

Esempio: ECOM.BROKER allo scopo di turbare l'esercizio di una struttura turistica ubicata in adiacenza dei propri locali danneggia gli impianti della struttura concorrente.

Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si tratta di un reato proprio in quanto può essere commesso solo dal soggetto che esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. La norma sanziona le condotte illecite concorrenziali esercitate tuttavia mediante l'uso di violenza o minaccia.

Esempio: ECOM.BROKER minaccia gravi ritorsioni al titolare di una struttura turistica ubicata in adiacenza dei propri locali.

13. 2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno o più reati contro l'industria o il commercio

Attraverso un'analisi svolta sulle principali aree di attività di ECOM.BROKER, si ritiene che l'attività aziendale che potrebbe essere strumentale alla commissione dei reati in oggetto è quella inerente alla conduzione di strutture turistiche e di *business center*.

1. ATTIVITA' DI CONDUZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE E BUSINESS CENTER

Caratteristiche dell'attività

Per attività di conduzione di strutture turistiche e di *business center* si fa riferimento rispettivamente:

- 1) alla gestione di case vacanze/affittacamere ed erogazione dei relativi servizi e forniture connesse e/o necessarie;
- 2) alla erogazione di servizi di ufficio arredato a tempo.

Rischio potenziale

L'attività può divenire occasione della commissione delle fattispecie di reato sopra descritte in quanto ECOM.BROKER, al fine di incrementare il volume di affari delle proprie strutture turistiche e di *business center*, potrebbe realizzare atti di illecita concorrenza mediante l'uso di violenza o minaccia.

Reati configurabili

Turbata libertà dell'industria o del commercio
Illecita concorrenza con minaccia o violenza

13. 3 Regole di condotta e protocolli

Protocolli

Si riportano qui di seguito alcune indicazioni in grado di contenere il rischio di commissione dei reati sopra indicati:

- Improntare l'operato della società in linea con i principi e valori espressi nel Codice etico e nel presente Modello;
- Rispettare la normativa in materia e le procedure adottate dalla Società;
- Astenersi dal porre in essere qualsivoglia atto di violenza o minaccia allo scopo di agevolare le attività di gestione delle strutture turistiche e/o di business center di ECOMBROKER;
- Informare l'Odv su eventuali circostanze per le quali vi sia il sospetto della realizzazione dei reati in analisi.

14. I REATI SOCIETARI

14.1 Premessa

I soggetti di fatto

I reati societari, assieme a quelli contro la Pubblica Amministrazione, costituiscono il "cuore" degli illeciti suscettibili di determinare una responsabilità amministrativa da reato in capo agli enti.

Preliminarmente va precisato che, sebbene la maggior parte di tali reati siano da considerarsi "propri" (vale a dire reati che possono essere commessi soltanto da soggetti che rivestono una determinata qualifica, quali amministratori, direttori generali, liquidatori, sindaci, etc.), risponderanno dei delitti in oggetto anche coloro che tali cariche svolgano "di fatto", in maniera continuativa e significativa, così come disposto dall'art. 2639 c.c. Da ciò ne deriva che non sarà sufficiente, affinché l'ente possa essere esonerato da responsabilità ai sensi del D.Lgs. n.231/01, che colui il quale abbia commesso un reato nell'interesse o a vantaggio dello stesso non rivesta formalmente alcuna delle qualifiche indicate nelle singole fattispecie.

Si riporta qui di seguito un elenco, con breve descrizione, dei soli reati che, sulla base della individuazione delle aree di rischio e dei processi aziendali in esse implicati, risultano di possibile commissione da parte di ECOM.BROKER.

False comunicazioni sociali.

Il reato di false comunicazioni sociali è regolato dagli artt. 2621 e 2622 c.c. che disciplinano, rispettivamente, i due delitti di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali delle società quotate (solo la prima di diretto interesse per Ecom.Broker). Sebbene la fattispecie in esame sia più comunemente nota come "falso in bilancio", la condotta incriminata riguarda la falsificazione di tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge.

Le due fattispecie, soggette più volte a revisioni normative, sono state da ultimo riformate dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 che, sostanzialmente:

- ha aggravato il trattamento sanzionatorio della fattispecie di cui all'art. 2621c.c., trasformandola da contravvenzione in delitto e sostituendo conseguentemente alla pena dell'arresto fino a due anni quella della reclusione da uno a cinque anni;

Parte speciale

- ha introdotto di seguito all'art. 2621 gli artt. 2621-*bis* e 2621-*ter*, che disciplinano i casi di false comunicazioni sociali di lieve entità e quelli penalmente irrilevanti (i primi comunque rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001);
- ha trasformato la vecchia fattispecie dell'art. 2622 c.c., prima formulata quale reato di danno, in reato di pericolo, prevedendo che siano puniti più gravemente rispetto alle condotte disciplinate dall'art. 2621 c.c. non più quelle che abbiano arrecato un danno alla società, ai soci o ai creditori della medesima, bensì quelle che poste in essere nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea (la sanzione attualmente prevista è quella della reclusione da 3 a 8 anni);
- ha eliminato le soglie di non punibilità precedentemente previste.

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

La fattispecie di reato in esame può essere commessa mediante due condotte - una attiva, consistente nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ed una omissiva, consistente nell'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è resa obbligatoria dalla legge - sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. I veicoli delle false informazioni sono individuati nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni imposte dalla legge, che siano rivolte ai soci o al pubblico.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di ottenere un finanziamento da un istituto di credito altera i dati di bilancio circa la propria situazione patrimoniale.

Art. 2621 bis - Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Le condotte, di natura identica rispetto a quelle previste nell'art. 2621 c.c., sono punite meno gravemente ove, tenuto conto della loro portata o dei concreti effetti lesivi della condotta, possano ritenersi di “lieve entità” (valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice).

Parte speciale

Allo stesso modo, si applica la stessa pena quando le false comunicazioni sociali riguardano società che possano dimostrare il possesso congiunto di tre requisiti indicati all'art. 1 comma 2 della legge fallimentare (aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila).

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

La condotta sanzionata dalla presente fattispecie, consistente nel comportamento degli amministratori della società che impediscano od ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi societari o a società di revisione attraverso l'occultamento di documenti o mediante l'utilizzo di artifici e raggiri, fa sorgere la responsabilità dell'ente soltanto nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 c.c., vale a dirsi nel caso in cui da tale condotta sia derivato un danno ai soci.

Esempio: ECOM.BROKER, occultando dei documenti, impedisce ad un socio che vanta un credito nei confronti della società di accedere alla documentazione necessaria a quantificarlo.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

La fattispecie in esame è volta a sanzionare il comportamento degli amministratori della società che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge di riduzione del capitale sociale, restituiscano – anche in forme simulate – i conferimenti ai soci ovvero liberino gli stessi dall'obbligo di eseguirli, determinando una illegittima riduzione del capitale sociale che costituisce la principale garanzia per i terzi.

Esempio: l'amministratore della società, simulando un prestito di una somma di denaro ad un socio, restituisce in tutto o in parte i conferimenti da questi eseguiti.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Parte speciale

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

La condotta può consistere alternativamente nella ripartizione di utili o acconti su utili non ancora conseguiti (o comunque destinati a riserva legale) ovvero nella ripartizione di riserve non distribuibili, a scapito del capitale sociale.

Esempio: ECOM.BROKER effettua una ripartizione di utili tra i soci attingendo dalle riserve non distribuibili. Tali utili vengono poi utilizzati dai soci per sottoscrivere un aumento del capitale sociale.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno..."

...Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

La condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di quote sociali effettuati fuori dei casi consentiti dalla legge, che comportino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La causa di estinzione del reato di cui al comma III non esclude la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 8 del Decreto.

Esempio: ECOM.BROKER, per finanziare un aumento del capitale sociale, procede alla sottoscrizione di quote proprie in violazione di quanto disposto dall'art. 2474 c.c.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

La condotta è da individuarsi nelle riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, effettuate in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, che cagionino un effettivo danno agli stessi. Tali eventi straordinari nella vita di una società possono, infatti, rappresentare momenti critici per i creditori, che vedono intaccata la loro garanzia patrimoniale.

La causa di estinzione del reato prevista dal comma II, non esclude la responsabilità amministrativa dell'ente, così come disposto dall'art. 8 del Decreto.

Esempio: ECOM.BROKER procede alla fusione con una società fortemente indebitata, omettendo le formalità di cui agli artt. 2501 ss. c.c., impedendo in tal modo ai propri creditori di opporsi all'operazione.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

Parte speciale

La condotta del reato in oggetto è costituita dalla formazione o dall'aumento fittizio, anche solo in parte, del capitale di una società, attraverso tre specifiche modalità:

- 1) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Esempio: ECOM.BROKER procede ad un aumento di capitale mediante una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura fatti dai soci.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

La presente fattispecie di reato, interamente riformulata e rubricata come “Corruzione tra privati” per mezzo dell’art. 1 c. 76 della L. 190/2012, è stata recentemente interessata da un ulteriore intervento legislativo volto ad estenderne la portata applicativa per mezzo dell’art. 3 del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, in vigore dal 14 aprile 2017.

La responsabilità ai sensi del Decreto in ordine a tale reato sussiste, per ciò che più specificamente ci riguarda, per fenomeni corruttivi dal lato attivo, ovverosia ove una società o altro ente privato tragga vantaggio dalla dazione o promessa di denaro o di altra utilità, effettuata da un soggetto alla stessa riconducibile (o da un soggetto che funga da intermediario), nei confronti di un soggetto che agisca in rappresentanza di un ente terzo (o da un suo intermediario), in maniera tale da indurre quest’ultimo a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà, di modo che questi, onde favorire il corruttore, agisca cagionando un danno all’ente da lui rappresentato.

Da ultimo, con la legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. "Spazzacorrotti"), il legislatore ha disposto la procedibilità d'ufficio del reato, in precedenza perseguibile a querela di parte.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di carpire informazioni riservate su una società concorrente, corrisponde una somma di denaro al Direttore Generale di quest'ultima.

Art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."

La presente fattispecie di reato è stata introdotta *ex novo* dall'art. 4 dello stesso D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38. Per ciò che ci riguarda in queste sede, viene a configurarsi una responsabilità ai sensi del decreto per le condotte di cui al primo comma, equivalenti a quelle previste e punite al comma 3 del precedente art. 2635, differendone esclusivamente per la circostanza che, nel caso di specie, l'offerta o la promessa non vengano accettate dal soggetto passivo.

Anche per questa fattispecie di reato la sopracitata legge 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. spazzacorrotti) ha previsto la procedibilità d'ufficio.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di carpire informazioni riservate su una società concorrente, promette una somma di denaro al Direttore Generale di quest'ultima, che però non accetta la promessa.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Parte speciale

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o comunque tenute ad obblighi nei confronti delle medesime autorità.

La condotta consiste nell'ostacolare le funzioni di vigilanza dell'autorità o esponendo fatti non veritieri nelle comunicazioni inviate alla stessa autorità (eventualmente anche occultando fatti che si aveva l'obbligo di comunicare) riguardanti la situazione della società, ovvero in qualsiasi altra forma, anche omettendo le comunicazioni dovute all'autorità.

Esempio: ECOM.BROKER, in una comunicazione rivolta all'ISVAP, occulta volontariamente fatti che aveva l'obbligo di comunicare al fine di ostacolare la funzione di controllo dell'autorità.

14.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno o più reati societari

1. ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Caratteristiche dell'attività

Tale attività consiste nell'insieme di operazioni volte ad analizzare i flussi di cassa, a programmare i flussi finanziari, a valutare gli investimenti effettuati e la loro redditività, alla registrazione dei movimenti contabili, alla predisposizione della rendicontazione societaria preventiva e consuntiva (*budget* e bilancio d'esercizio), a relazionare la direzione sull'andamento della gestione nel periodo considerato e alla gestione della fiscalità aziendale.

Rischio potenziale:

L'attività può essere occasione della commissione di diverse fattispecie di reato e presenta molteplici rischi da monitorare.

Si deve distinguere quindi tra le seguenti attività:

- Attività di rendicontazione (registrazioni contabili, budget, ecc.) ed approvazione del bilancio d'esercizio

Il rischio potenziale è connesso alla possibile alterazione, falsificazione od occultamento di dati e di informazioni alla base delle successive registrazioni contabili, così da fornire una rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società difforme da quella reale. I soggetti responsabili sono individuabili quindi tanto nei

Parte speciale

componenti dell'Organo amministrativo, quanto nei responsabili delle varie funzioni aziendali.

- Attività di controllo

Il rischio è configurabile nel momento in cui ECOM.BROKER impedisca od ostacoli le attività di controllo o di revisione previste dalla legge mediante l'occultamento di documenti o comunque mediante altri artifici. Tale rischio è configurabile in capo al CdA o in capo a coloro che hanno agito per conto dello stesso.

Reati ipotizzabili

False comunicazioni sociali

Impedito controllo

Indebita restituzione dei conferimenti

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Formazione fittizia del capitale

Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

2. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Caratteristiche dell'attività

L'acquisto di beni e servizi consiste nelle attività di selezione dei fornitori, di conclusione del contratto di acquisto, e di pagamento dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'azienda.

Rischio potenziale:

Il rischio principale connesso all'attività di acquisto di beni e servizi relativamente ai reati in oggetto si sostanzia, prevalentemente, nella possibilità di verifica di condotte di natura corruttiva: in questo senso, sussiste il rischio di corruzione tra privati nelle fasi di identificazione del fornitore e di stipula di un contratto di acquisto, dal momento che ECOM.BROKER, per indurre uno dei soggetti apicali (amministratore, direttore generale etc.) di una società terza e compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti alla sua funzione, potrebbe ricompensare lo stesso soggetto apicale selezionando uno specifico fornitore di beni o servizi da questo indicatogli.

Reati configurabili

Corruzione tra privati

Istigazione alla corruzione tra privati

3. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Caratteristiche dell'attività

Parte speciale

Il processo di gestione delle risorse umane riguarda le operazioni di selezione e di assunzione del personale, nonché tutte quelle operazioni relative all'attività di gestione dei dipendenti all'interno dell'azienda (ivi compresa la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza).

Rischio potenziale:

Il rischio principale connesso all'attività di acquisto di beni e servizi relativamente ai reati in oggetto si sostanzia, prevalentemente, nella possibilità di verifica di condotte di natura corruttiva: in questo senso, sussiste il rischio di corruzione tra privati nelle fasi di selezione e assunzione del personale, dal momento che ECOM.BROKER, per indurre uno dei soggetti apicali (amministratore, direttore generale etc.) di una società terza e compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti alla sua funzione, potrebbe ricompensare lo stesso soggetto apicale impiegando presso l'azienda un soggetto da questo indicatogli.

Reati configurabili

Corruzione tra privati

Istigazione alla corruzione tra privati

4. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Caratteristiche dell'attività

L'ambito di attività principale di ECOM.BROKER è quello dell'intermediazione assicurativa (con l'esclusione espressa dell'attività di riassicurazione, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo), attività questa ricompresa nel concetto di "distribuzione assicurativa" come definito all'art. 2, comma 1 lett. q) del Regolamento IVASS n. 40 del 2/08/2018 e consistente nel "proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso".

Rischio potenziale:

Il rischio principale connesso all'attività di intermediazione assicurativa si sostanzia, prevalentemente, nella possibilità di verifica di condotte di natura corruttiva: in questo senso, sussiste il rischio di corruzione tra privati dal momento che ECOM.BROKER potrebbe corrompere uno dei soggetti apicali (amministratore, direttore generale etc.) di una società terza, corrispondendogli o promettendogli denaro o altra utilità, allo scopo di indurlo a sottoscrivere, per conto della società da questi rappresentata, delle polizze assicurative inutili o comunque non vantaggiose.

Reati configurabili

Corruzione tra privati
Istigazione alla corruzione tra privati

14.3 Regole di condotta e protocolli

Al fine di prevenire la commissione di reati societari, i destinatari del Modello, siano essi interni all'ente od esterni ad esso, devono conoscere e rispettare le norme civilistiche in tema di rendicontazione.

Oltre a ciò, i medesimi soggetti devono necessariamente:

- essere informati sull'adozione del Modello e rispettarne come obbligo contrattuale i valori di correttezza e di trasparenza nella gestione dei sistemi amministrativo, contabile e finanziario previsti da ECOM.BROKER;
- collaborare con gli organi sociali e con i soggetti esterni all'azienda cui sono affidate attività di verifica; in particolar modo, i rapporti con i revisori della società e con i membri del Collegio Sindacale devono essere tenuti da parte di soggetti a ciò espressamente delegati cui compete la redazione di un'informativa da trasmettere agli organi sociali competenti nel caso in cui vengano commessi errori od omissioni da parte dei revisori;
- uniformarsi ai protocolli previsti dal Modello in merito al sistema amministrativo, contabile e finanziario.

In particolare, ai destinatari del Modello (in via diretta per quelli interni e tramite l'introduzione di clausole contrattuali per quelli esterni) è fatto *divieto* di:

- a) rappresentare o trasmettere nelle relazioni o in comunicazioni sociali "previste dalla legge" dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla reale situazione economica patrimoniale e finanziaria di ECOM.BROKER;
- b) omettere informazioni obbligatorie per legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) occultare documenti o usare altri mezzi fraudolenti per ostacolare o impedire lo svolgimento di attività di controllo e di revisione;
- d) omettere o ritardare l'invio di documenti e comunicazioni all'OdV o comunque ostacolarne in alcun modo l'attività;
- e) omettere di effettuare senza la dovuta accuratezza e tempestività tutte le segnalazioni periodiche richieste dalla legge;
- f) effettuare elargizioni di denaro, ovvero ricompensare con qualunque altra utilità, amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di società o enti privati terzi, allo scopo di indurre gli stessi a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
- g) distribuire nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dagli usi locali.

Protocolli

Parte speciale

Al fine di predisporre ulteriori documenti interni, integrare, o semplicemente confermare quanto previsto in quelli già esistenti, si riportano qui di seguito i protocolli in grado di contenere il rischio di commissione dei reati societari:

- esigere il corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di rendicontazione economico, finanziaria e patrimoniale (consuntiva e preventiva);
- esigere il comportamento collaborativo e responsabile degli amministratori nello svolgimento delle attività di controllo;
- garantire la trasmissione dei dati tra gli organi sociali in maniera tale da essere documentata e tracciabile;
- prevedere una minima formazione di base in materia di rendicontazione economica, finanziaria e patrimoniale;
- prevedere una formazione periodica degli amministratori, del *management* e dei dipendenti sulle regole in materia di *corporate governance*;
- garantire ai membri del Collegio Sindacale l'effettiva possibilità di eseguire atti di ispezione e controllo e mettere a loro disposizione con largo anticipo i documenti necessari prima di ogni riunione assembleare;
- prevedere un sistema di responsabilità del vertice aziendale e un sistema di deleghe coerenti anche in tema di *corporate governance*;
- prevedere procedure per la disciplina delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
- assicurare che l'individuazione e la selezione di fornitori di beni o servizi avvenga esclusivamente sulla base di criteri di convenienza economica;
- assicurare che la ricerca e l'assunzione di risorse umane venga effettuata solamente in seguito ad un reale bisogno manifestato da una funzione aziendale e rispettando un processo che conduca all'assunzione del candidato che corrisponda maggiormente alle specifiche del profilo preindividuato.

15. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

15.1 Premessa

Con il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 1, l. 3 agosto 2007, n. 123 - volto al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo - il legislatore ha stabilito che i Modelli di organizzazione e di gestione, per risultare idonei ed avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti da reato, devono prevedere un sistema aziendale che garantisca l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro. In quest'ottica, con l'art. 30 dello stesso D.Lgs. n. 81/08, si è provveduto a modificare l'art. 25 *septies* D.Lgs. n. 231/01, di modo che, laddove a seguito della violazione di quanto disposto dal decreto medesimo, dovessero verificarsi i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose, ne risponderà in via amministrativa anche l'ente.

589 c.p. Omicidio colposo.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni”.

La condotta del reato in oggetto si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall’ordinamento giuridico.

Costituisce, per ciò che ci interessa, circostanza aggravante l’aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; sono ricomprese in tale categoria non solo le norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi.

Esempio: ECOM.BROKER non ottempera a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e, a causa di tale inadempienza, si verifica un infortunio con conseguenze letali.

590 c.p. Lesioni personali colpose.

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.”

La condotta si sostanzia in un comportamento colposo dal quale derivi una lesione personale. La pena è aumentata se la lesione è *grave* (se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure, ancora, se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo) o *gravissima* (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso).

Esempio: ECOM.BROKER non ottempera a quanto prescritto dal d.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e, a causa di tale inadempienza, si verifica un incidente da cui derivano per la vittima lesioni personali.

15.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di reati di omicidio colposo o di lesioni colpose a seguito della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro

1. ATTIVITÀ DI TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Caratteristiche del processo

L'attività di tutela della sicurezza sul lavoro consiste in tutti quegli accorgimenti di carattere amministrativo, organizzativo e procedurale volti a garantire un adeguato livello di sicurezza di tutto il personale impiegato, in linea con quanto indicato dal D.Lgs n. 81/08.

Rischio potenziale:

Il rischio potenziale si ravvisa in tutte quelle situazioni in cui non si osservino le norme antinfortunistiche e/o le procedure interne previste a riguardo, esponendo in tal modo i lavoratori al pericolo di infortuni da cui derivi la morte o una lesione.

Simili situazioni determinano una responsabilità in capo alla società se dal fatto illecito la stessa ne abbia conseguito un vantaggio quale, ad esempio, un risparmio in termini di costi.

Reati configurabili

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose gravi o gravissime

15.3 Regole di condotta e protocolli

Protocolli

Al fine di predisporre ulteriori documenti interni, integrare o semplicemente confermare quanto previsto in quelli già esistenti, si riportano qui di seguito alcune indicazioni in grado di contenere il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo o di lesioni colpose a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro:

- Prevedere che la società, unitamente al presente modello, abbia provveduto a dotarsi, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81/2008, di un documento di valutazione del rischio, deve provvedere ad aggiornarlo a seguito del mutamento dell'organigramma societario ovvero qualora si riscontri la necessità di implementare il sistema di sicurezza aziendale;
- prevedere forme di "protezione oggettiva", nel senso di adottare "le misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate ed ad accorgimenti generalmente acquisiti", nonché "forme di protezione soggettiva" e quindi prevedere attività di informazione e formazione rivolte ai lavoratori circa i rischi specifici dell'attività lavorativa e le misure idonee per evitare tali rischi o ridurli al minimo;
- prevedere un sistema di controllo sul grado di conformità alle procedure interne in tema di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro articolato su due livelli: un primo relativo a controlli di natura tecnico-operativa, attuabile dal Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente rilevante); un secondo relativo a controlli operati dall'OdV sull'efficienza e l'efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 81/08;
- predisporre corsi di formazione, sensibilizzazione ed aggiornamento del personale sul tema delle problematiche in materia antinfortunistica.

15.4 Predisposizione del Protocollo di sicurezza anti-contagio in ragione dell'insorgenza nel mese di marzo 2020 dell'emergenza sanitaria da Covid -19

La Società a fronte dell'insorgere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha predisposto un protocollo di sicurezza anti-contagio contenente misure per il contrasto e contenimento del virus negli ambienti di lavoro.

Il predetto protocollo di sicurezza, formalmente adottato in data 7 maggio 2020, è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante.

16. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

16.1 Premessa

Il d.lgs. 231/2007, dando attuazione alla direttiva 2005/60/CE (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), ha introdotto all'interno del d.lgs. 231/2001, per mezzo dell'art. 25-*octies*, tre ulteriori fattispecie in grado di far sorgere una responsabilità in capo all'ente: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

Si tratta di reati che, avuto conto degli ambiti di attività di ECOM.BROKER, comportano per la società un margine di rischio non solo nello svolgimento dell'attività istituzionale, ma altresì nel processo di acquisto di beni e servizi.

Particolare interesse deve essere prestato nei confronti del potere di spesa facente capo al presidente del CdA ed al Consigliere con poteri di rappresentanza, che può essere esercitato per importi rilevanti anche disgiuntamente.

Verrà, altresì, affrontato in questa sede il nuovo delitto di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter* 1, introdotto con la L. 15 dicembre 2014 n. 186 (in vigore dal 1 gennaio 2015), e al contempo inserito quale reato presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001.

Art. 648 c.p. Ricettazione

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329".

Esempio: ECOM.BROKER acquista beni di provenienza illecita al fine di ottenere un prezzo più vantaggioso.

Art 648 bis c.p. Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493".

Parte speciale

Esempio: ECOM.BROKER riceve consapevolmente denaro di provenienza illecita da parte di un cliente e lo utilizza per stipulare contratti assicurativi, ostacolandone così l'identificazione della provenienza e lucrando sulle relative provvigioni .

Art 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro”.

Esempio: la società riceve consapevolmente in pagamento denaro di provenienza illecita da parte di un cliente che ha già provveduto autonomamente alla sua sostituzione e lo investe in attività finanziarie.

648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto all'interno dell'ordinamento penale italiano dall'art. 3 della L. 15 dicembre 2014 n. 186 (in vigore dal 1 gennaio 2015), che ha inserito all'interno del codice penale il nuovo art. 648 ter.1. Tale nuova fattispecie esplica i propri effetti nei confronti di condotte che il legislatore, in precedenza, aveva qualificato come penalmente irrilevanti in termini di riciclaggio, di cui all'art. 648 bis c.p., come anche ricordato dalla giurisprudenza, anteriormente all'entrata in vigore della nuova fattispecie, si riteneva che: *“La regola principale prevista dall'art. 648 bis c.p., è che chiunque sostituisca o trasferisca denaro in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza, è responsabile del delitto di riciclaggio "fuori dei casi di concorso nel reato" presupposto”* (in tal senso, Cass. Pen., Sez. II, 23/01/2013 - 27/02/2013 n. 9226), in tal senso riconducendo all'area del c.d. *post factum* non punibile ogni condotta dispositiva dei proventi del reato. A seguito della novella normativa, per contro, devono ritenersi penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 648 ter.1 tutte le condotte

di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da reato che siano idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Rimangono confinate nell'area del penalmente irrilevante, per contro, soltanto quei casi di utilizzo o godimento personale e non imprenditoriale dei beni di provenienza delittuosa.

16.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Attraverso un'analisi svolta sulle principali aree di attività di ECOM.BROKER, si possono individuare tre attività aziendali che possono essere strumentali alla commissione dei reati sopra elencati: l'intermediazione assicurativa, l'amministrazione e finanza, l'acquisto di beni e servizi.

1. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Caratteristiche del processo

L'ambito di attività principale di ECOM.BROKER è quello dell'intermediazione assicurativa (con l'esclusione espressa dell'attività di riassicurazione, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo), attività questa ricompresa nel concetto di "distribuzione assicurativa" come definito all'art. 2, comma 1 lett. q) del Regolamento IVASS n. 40 del 2/08/2018 e consistente nel "proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso".

Rischio potenziale:

L'attività può divenire occasione della commissione delle fattispecie di reato sopra elencate dal momento che, nell'esercizio dei servizi di intermediazione, ECOM.BROKER potrebbe ricevere, anche in maniera sistematica, denaro di provenienza illecita:

- con l'intento di sostituire o trasferire il denaro di provenienza illecita, in modo tale da neutralizzare o comunque rendere più difficile l'identificazione della provenienza delittuosa dello stesso al fine di trarne profitto;
- con l'intento di impiegare il denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Reati configurabili

Parte speciale

Riciclaggio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

2. ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Caratteristiche dell'attività

Tale attività consiste in un insieme di operazioni volte ad analizzare i flussi di cassa, a programmare i flussi finanziari, a valutare gli investimenti effettuati e la loro redditività, alla registrazione dei movimenti contabili, alla predisposizione della rendicontazione societaria preventiva e consuntiva (*budget* e il bilancio d'esercizio), a relazionare la direzione sull'andamento della gestione nel periodo considerato e alla gestione della fiscalità aziendale.

Rischio potenziale:

Con specifico riferimento all'area amministrazione e finanza, esiste il rischio che le attività pertinenti alla gestione e contabilizzazione dei flussi finanziari, in specie di quelli derivanti dall'esercizio di attività di impresa tramite l'intermediazione assicurativa ovvero la gestione di strutture turistiche, vengano esercitate in maniera strumentale allo scopo di consentire riciclaggio, reimpiego e auto-riciclaggio di somme di provenienza delittuosa.

Sussiste inoltre il rischio (invero, ad oggi, residuale in ragione dell'inserimento di alcuni reati tributari all'interno del Decreto) costituito dalla possibile commissione dei reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000. In tal senso, il reato di autoriciclaggio sanziona la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca e/o trasferisca il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative: orbene, se la Società omettesse di versare l'Iva, superando la soglia prevista dal legislatore all'art. 10 ter del D.lgs. 74/2000, così conseguendo un profitto indebito da reimpiegare nell'esercizio della propria attività, potrebbe dover rispondere ai sensi del Decreto per l'autoriciclaggio dei proventi del reato tributario.

In relazione a tale attività occorre, comunque, evidenziare che il bilancio di Ecom.broker è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione e ciò garantisce controlli accurati sulla veridicità delle singole poste, anche se, al contempo, non può escludere a priori la possibilità della commissione di reati e quindi la conseguente responsabilità in capo all'ente. Anzi, alcune fattispecie, quali quella di impedito controllo, sanzionano proprio la condotta di chi ostacoli lo svolgimento dell'attività di revisione.

Reati configurabili

Riciclaggio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Autoriciclaggio

3. ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Caratteristiche dell'attività

L'acquisto di beni e servizi consiste nelle attività di selezione dei fornitori, di conclusione del contratto di acquisto, e di pagamento dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'azienda.

Rischio potenziale:

I rischi connessi all'attività di acquisto di beni e servizi relativamente ai reati in oggetto si manifestano:

- a) nella fase dell'identificazione del bene da acquistare, poiché al fine di trarne profitto ECOM.BROKER potrebbe acquistare beni di provenienza illecita per pagare un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato;
- b) nella fase del pagamento del bene o servizio, poiché tale pagamento potrebbe essere effettuato utilizzando denaro di provenienza illecita con lo scopo di farne perdere le tracce.

Reati configurabili

Ricettazione
Riciclaggio

4. ATTIVITÀ DI CONDUZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE E BUSINESS CENTER

Caratteristiche dell'attività

Per attività di conduzione di strutture turistiche e di *business center* si fa riferimento rispettivamente:

- 1) alla gestione di case vacanze/affittacamere ed erogazione dei relativi servizi e forniture connesse e/o necessarie;
- 2) alla erogazione di servizi di ufficio arredato a tempo.

Rischio potenziale

L'attività può divenire occasione della commissione delle fattispecie di reato sopra elencate dal momento che, nell'esercizio dei servizi di conduzione di strutture turistiche e di *business center*, ECOM.BROKER potrebbe ricevere beni o denaro di provenienza delittuosa:

- con l'intento di sostituire o trasferire il denaro di provenienza illecita, in modo tale da neutralizzare o comunque rendere più difficile l'identificazione della provenienza delittuosa al fine di trarne profitto;
- con l'intento di impiegare il denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Reati configurabili

Riciclaggio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Autoriciclaggio.

16.3 Regole di condotta e protocolli

Protocolli

Si riportano qui di seguito alcune indicazioni in grado di contenere il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- improntare l'operato degli organi cui fa capo il potere di spesa ai principi di trasparenza e correttezza, in linea con le norme di legge e con il Codice Etico adottato dalla società. In particolare, con riferimento all'attività di intermediazione assicurativa, garantire che la stessa venga svolta in forma esclusiva da soggetti iscritti al RUI;
- con riferimento all'attività di intermediazione assicurativa, provvedere all'incasso di premi o corrispettivi per l'attività resa solamente a fronte dell'emissione di polizze, quietanze e fatture che documentino l'operazione;
- canalizzare l'incasso dei premi su appositi conti correnti bancari, in linea con il principio di separazione patrimoniale sancito per gli intermediari finanziari dall'art. 117 del d.lgs. 209/2005;
- con riferimento all'attività di gestione delle strutture turistiche e/o di *business center*, predisporre adeguati controlli onde verificare che alle movimentazioni di denaro sui conti correnti corrispondano effettive prestazioni rese nell'ambito delle predette strutture.

17. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

17.1 Premessa

L'art. 25 *duodecies* del Decreto include talune attività delittuose realizzate in materia di immigrazione.

Si riporta qui di seguito, con breve descrizione, il disposto dell'art. 22 comma 12 bis del d.lgs. 286/1998 che, sulla base della individuazione delle aree di rischio e delle attività aziendali in esse implicati, risulta di possibile realizzazione nell'ambito di ECOM.BROKER con particolare riferimento alla attività di conduzione di strutture turistiche.

Art. 22, comma 12-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. T.U. immigrazione - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato

Parte speciale

chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

L'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001 sanziona l'ente per "il delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286": tale comma, tuttavia, contiene solamente delle ipotesi aggravate del delitto di cui al precedente comma 12.

Affinché il delitto di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri che non siano in possesso di regolare permesso di soggiorno (o perché mai richiesto o perché scaduto, revocato o annullato) sia rilevante ai sensi del Decreto è necessario, quindi, che i lavoratori impiegati siano più di tre, ovvero che i lavoratori siano minori in età non lavorativa, ovvero che i lavoratori siano stati esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

17. 2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione dei reati in materia di immigrazione

Attraverso un'analisi svolta sulle principali aree di attività di ECOM.BROKER, si ritiene che l'unica attività aziendale che potrebbe essere strumentale alla commissione dei reati in oggetto è quella inerente alla conduzione di strutture turistiche e di *business center*.

1. ATTIVITA' DI CONDUZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE E BUSINESS CENTER

Caratteristiche dell'attività

Per attività di conduzione di strutture turistiche e di *business center* si fa riferimento rispettivamente:

1) alla gestione di case vacanze/affittacamere ed erogazione dei relativi servizi e forniture connesse e/o necessarie;

2) alla erogazione di servizi di ufficio arredato a tempo.

Rischio potenziale

L'attività può divenire occasione della commissione della fattispecie di reato sopra descritta in quanto ECOM.BROKER, al fine di diminuire il costo della manodopera, potrebbe occupare lavoratori provenienti da paesi terzi soggiornanti illegalmente sul territorio nazionale, sfruttandone la manodopera e superando i limiti - in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative - stabiliti nel d.lgs. 286/1998, senza pertanto dichiarare l'avvenuta assunzione dei suddetti lavoratori.

Reati configurabili

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

17.3 Regole di condotta e protocolli

Protocolli

Si riportano qui di seguito alcune indicazioni in grado di contenere il rischio di commissione reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Improntare l'operato della società in linea con i principi e valori espressi nel Codice etico;
- Evitare in ogni caso di ricorrere all'impiego di risorse umane in violazione delle norme di legge che regolano il rapporto di lavoro e della normativa che tutela i diritti fondamentali del lavoratore;
- Programmare ed effettuare attività di controllo volte ad accertare l'impiego di risorse in violazione della normativa vigente.

18. I REATI TRIBUTARI

18.1 Premessa

Con il D.l. fiscale n. 124/2019, convertito con L. 157/2019, il Legislatore ha ritenuto di includere in via del tutto innovativa alcuni reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000 nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Più nello specifico, a seguito dell'introduzione nel Decreto dell'art. 25 *quinquiesdecies*, la responsabilità degli enti da reato potrà essere determinata dalla commissione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 ed 11 del d.lgs. 74/2000.

Inoltre, a fronte dell'emanazione del D.lgs. n. del D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 - attuativo della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) - il Legislatore ha ampliato l'elenco di cui sopra aggiungendo ulteriori fattispecie tributarie ed in particolare i delitti di:

- 1) dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- 2) omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);
- 3) indebita compensazione (art. 10 *quater* D. lgs. 74/2000).

Tuttavia, la responsabilità dell'Ente per i reati di cui agli artt. 4 ,5, e 10 *quater* del D.lgs. 74/2000 è configurabile solo laddove le condotte criminose siano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Parte speciale

La presenza di detti requisiti, con riguardo specifico ai reati sopra indicati, restringe fortemente l'ambito di applicazione della configurabilità in capo all'Ente di una responsabilità ex Decreto 231/2001.

Ciò premesso, si riporta nel paragrafo successivo il testo delle disposizioni sopra specificate unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

Le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001**Art. 2 d.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti**

1. *E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Si tratta della prima delle due fattispecie in cui il legislatore parla di "dichiarazione fraudolenta", dovendosi intendere con tale locuzione la dichiarazione fiscale resa mendace dall'utilizzo di strumenti volti ad eludere i controlli dell'Amministrazione Finanziaria, rinvenendosi proprio nella componente fraudolenta il particolare disvalore delle fattispecie medesime.

Con il D.L. 124/2019 il legislatore ha innalzato il trattamento sanzionatorio previsto originariamente dal D.Lgs. 74/2000, fissando come pena edittale quella della reclusione da quattro a otto anni. Allo stesso tempo, al comma 2-*bis* è stata introdotta un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, nell'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi sia inferiore ad euro centomila. Peraltro, tale ipotesi costituisce una circostanza attenuante che, dunque, può essere oggetto di bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti, ai sensi dell'art. 69 c.p.

Per ciò che concerne la fattispecie di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, la componente di infedeltà è dovuta all'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, mentre la componente fraudolenta è idealmente scomponibile in due attività consequenziali: in una prima fase, il reperimento di fatture o altri documenti ad esse assimilabili (i.e., ricevute e scontrini fiscali) relativi a prestazioni mai ricevute (inesistenza oggettiva) o ricevute da soggetti diversi dall'emittente (inesistenza soggettiva); conseguentemente, nell'indicazione in dichiarazione di dati mendaci confortati dall'utilizzo in contabilità dei predetti documenti falsi.

Come già detto in precedenza, tale fattispecie di reato si consuma anche a fronte dell'utilizzo di una fattura emessa da un soggetto che non sia quello che ha effettivamente eseguito la prestazione. E' il fenomeno piuttosto diffuso delle fatture soggettivamente inesistenti, emesse da soggetti interposti in complessi meccanismi di frodi IVA.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di evadere le imposte sui redditi, predispone una dichiarazione fiscale fraudolenta registrando in contabilità spese per forniture mai effettivamente ricevute, utilizzando allo scopo fatture emesse da un fornitore connivente.

Art. 3 d.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

È la seconda delle due fattispecie di dichiarazione fraudolenta, intendendosi come tale una dichiarazione non veritiera in ragione del ricorso ad artifici volti ad eludere i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Differentemente dal precedente reato, in questo caso la componente di infedeltà della dichiarazione può consistere tanto nell'indicazione nella dichiarazione fiscale di elementi passivi fittizi, quanto nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A differenza poi di quella prevista al precedente art. 2 d.lgs. 74/2000, la fattispecie di cui al presente articolo è strutturata in maniera più “elastica”, prevedendo modalità di evasione differenti e disparate purché diverse dall'utilizzo di fatture inesistenti: tra queste, la norma enuncia le operazioni simulate, il ricorso a documenti falsi o comunque, più genericamente, il ricorso ad altri strumenti dotati di capacità decettiva.

Parte speciale

Come per la precedente fattispecie, anche in questo caso si tratta di un reato proprio del contribuente e la punibilità è limitata ai soli casi in cui l'artificio sia potenzialmente in grado di eludere i controlli predisposti dall'amministrazione finanziaria e si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione recante elementi passivi fittizi ovvero elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

Va da ultimo considerato come l'ordinamento ritenga penalmente rilevante il reato di cui all'art. 3 soltanto al superamento simultaneo delle due differenti soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Anche in questo caso, il D.L. 124/2019 ha innalzato il trattamento sanzionatorio previsto originariamente dal D.Lgs. 74/2000, fissando come pena edittale quella della reclusione da tre a otto anni.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella propria dichiarazione annuale, compiendo operazioni simulate, elementi passivi fittizi.

Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro tre milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

La fattispecie di dichiarazione infedele ha natura residuale rispetto alle due precedenti: come espressamente previsto nel primo comma, infatti, è possibile parlare di dichiarazione infedele soltanto in assenza di una componente fraudolenta della condotta volta ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La condotta consiste nell'indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. Come per la precedente fattispecie, anche in questo caso si tratta di un reato proprio del contribuente. Anche in questo caso, inoltre, similmente a quanto previsto nell'art. 3, la punibilità della condotta è subordinata al simultaneo superamento delle due differenti soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella propria dichiarazione annuale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti e si realizzano congiuntamente le seguenti circostanze:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro tre milioni.

Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 Omessa dichiarazione

"1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

Si tratta di una fattispecie di natura omissiva: ad essere sanzionata è la condotta del contribuente che, essendovi obbligato e nell'intento specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti una delle dichiarazioni relative a tali imposte, ovvero non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando ciascuna delle imposte da versare sia superiore a 50.000 euro.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di evadere le imposte sui redditi, omette di presentare la dichiarazione annuale evadendo un'imposta di oltre cinquantamila euro.

Art. 8 d.lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture per operazioni inesistenti

"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Parte speciale

Quella disciplinata all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 è una fattispecie speculare rispetto a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 dello stesso Decreto: in tale ottica, può aversi una simile dichiarazione fraudolenta soltanto ove vi sia un soggetto che emetta o rilasci una fattura (o altro documento equipollente) a fronte di una prestazione da questi mai corrisposta.

Anche per tale fattispecie di reato, il D.L. 124/19 ha previsto l'innalzamento del trattamento sanzionatorio - oggi infatti la pena edittale è della reclusione da quattro ad otto anni, con la previsione tuttavia, al comma 2-bis, di un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore ad euro centomila.

Si tratta di un reato comune, non essendo richiesto che il soggetto rivesta particolari qualità. Il reato si configura nel momento in cui il documento esce dalla disponibilità del soggetto che lo predispone, non essendo penalmente rilevante la condotta di chi si limiti a formare un simile documento.

Il reato è sanzionabile a titolo di dolo specifico, in tal senso essendo necessaria una precisa volontà e consapevolezza da parte dell'autore di operare al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi, emette fatture aventi ad oggetto operazioni mai effettuate.

Art. 10 d.lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

Si tratta di una fattispecie volta a tutelare beni strumentali rispetto all'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi: vi è infatti l'interesse del Fisco a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'*an* e del *quantum* dell'imposta. È un reato comune, sanzionato a titolo di dolo specifico richiedendosi l'intento deliberato di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione dell'imposta da parte di terzi. L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dalle scritture contabili e dai documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali che, per l'integrazione del reato, devono essere occultate o distrutte in tutto o in parte in maniera tale da impedire di poter ricostruire attraverso la consultazione delle stesse la ricostruzione dei redditi o il volume d'affari.

Anche per tale fattispecie, recentemente, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittali: oggi la pena prevista è quella della reclusione da tre a sette anni.

Parte speciale

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di evadere le imposte sui redditi, occulta in parte le proprie scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione dei redditi.

Art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000 Indebita compensazione

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

Il reato si configura quando la compensazione di crediti erariali, operazione di per sé lecita, venga operata utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. È necessario che l'imposta evasa sia superiore a 50.000 euro.

Esempio: ECOM.BROKER omette di versare all'Erario le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti superando la soglia pari ad euro cinquantamila.

Art. 11 d.lgs. n. 74/2000 - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000 contempla due diverse fattispecie tipiche, entrambe volte a tutelare la garanzia patrimoniale offerta al Fisco dai beni dell'obbligato.

La fattispecie di cui al comma 1 sanziona la condotta di colui che, destinatario di un'obbligazione tributaria, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti su beni propri o altrui in maniera tale da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Detta condotta viene sanzionata a titolo di dolo specifico, richiedendosi che il soggetto attivo agisca nell'intento deliberato di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

Parte speciale

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dell'imposta supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

L'art. 29 comma 4 del D. L. n. 78/2010 ha inserito, poi, al secondo comma dell'articolo 11 un'autonoma fattispecie, la cui condotta consiste nell'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi nell'ambito della procedura di transazione fiscale. Anche in questo caso si è in presenza di un reato punito a titolo di dolo specifico, richiedendosi l'intento di ottenere per sé o per altri un pagamento solamente parziale dei tributi e dei relativi accessori effettivamente dovuti.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo degli elementi attivi inferiori agli effettivi ovvero degli elementi passivi fittizi per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dei predetti importi supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

Esempio: ECOM.BROKER, mediante una vendita simulata, sottrae beni alla procedura di riscossione coattiva delle imposte.

18.2 Le attività aziendali "sensibili" dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno più reati tributari

L'analisi svolta sulle diverse aree di attività di ECOM.BROKER ha individuato talune attività aziendali che possono essere strumentali alla commissione di illeciti tributari (cd. processi sensibili). Tali processi sono stati circoscritti ai seguenti:

ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Caratteristiche dell'attività

Tale attività consiste nell'insieme di operazioni volte ad analizzare i flussi di cassa, a programmare i flussi finanziari, a valutare gli investimenti effettuati e la loro redditività, alla registrazione dei movimenti contabili, alla predisposizione della rendicontazione societaria preventiva e consuntiva (*budget* e bilancio d'esercizio), a relazionare la direzione sull'andamento della gestione nel periodo considerato e alla gestione della fiscalità aziendale.

Rischio potenziale:

L'attività può essere occasione della commissione di diverse fattispecie di reati tributari, come detto, introdotti con l. 157/2019 e D. lgs. 75/2020 nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il rischio potenziale è connesso alla possibile strumentalizzazione della tenuta e gestione della contabilità finalizzata all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, rappresentando nelle scritture contabili una situazione inveritiera ovvero emettendo fatture aventi ad oggetto operazioni mai effettuate al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o, ancora, compiendo atti

Parte speciale

fraudolenti su beni propri o altrui in maniera tale da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Si precisa che il rischio predetto sussiste in ogni settore interessato dall'attività di amministrazione e finanza, ovverosia tanto quello dell'intermediazione assicurativa che quello della conduzione di strutture turistiche e *business center*.

Reati ipotizzabili

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Emissione di fatture per operazioni inesistenti

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Caratteristiche dell'attività

L'acquisto di beni e servizi consiste nelle attività di selezione e valutazione dei fornitori, di conclusione del contratto di acquisto e di pagamento dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'azienda.

Rischio potenziale

Esiste il rischio che, in occasione del processo di acquisto, la Società riceva ed annoti in contabilità fatture per prestazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti (es. frodi carosello), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Reati ipotizzabili

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Caratteristiche dell'attività

Il processo di gestione delle risorse umane riguarda le operazioni di selezione e di assunzione del personale, nonché tutte quelle operazioni relative all'attività di gestione dei dipendenti all'interno dell'azienda (ivi compresa la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza).

Rischio potenziale

Esiste il rischio che la Società contabilizzi in bilancio passività relative a spese di rappresentanza effettuate dal proprio personale ovvero relative a rimborsi spese, mai effettivamente sostenute, avvalendosi a tale scopo di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti.

Reati ipotizzabili

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

18. 3 Regole di condotta e protocolli

Al fine di prevenire la commissione dei reati tributari, i destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento delle “attività a rischio”, devono tener conto di quanto indicato nelle presenti regole di condotta, che vengono adottate in linea con la normativa vigente, con il codice etico e comportamentale e con i protocolli aziendali adottati.

In particolare è richiesto ai destinatari:

- di conoscere e di rispettare quanto previsto in tutti i documenti di ECOM.BROKER, ivi compreso il presente Modello, le procedure, il sistema di procure e deleghe e il Codice Etico;
- di uniformarsi alle procedure previste dal Modello in merito al sistema amministrativo, contabile e finanziario.

Protocolli

Al fine di predisporre ulteriori documenti interni, integrare, o semplicemente confermare quanto previsto in quelli già esistenti, si riportano qui di seguito i protocolli in grado di contenere il rischio di commissione dei reati tributari:

- Verifica di conformità di tutte le operazioni contabili ai principi di validità, verificabilità, congruità e coerenza;
- Con riferimento a ciascuna operazione registrata, verifica della sussistenza di opportuna motivazione ed autorizzazione;
- Corretta e tempestiva registrazione di ogni operazione/transazione nel sistema informatizzato di contabilità aziendale, secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili;
- Archiviazione e conservazione della documentazione contabile e fiscale, cartacea e/o elettronica, eventualmente mediante l'utilizzo di sistemi informativi a supporto, in modo da garantire la tracciabilità dei dati e delle informazioni;

Parte speciale

- Rigoroso rispetto del principio di segregazione dei compiti, in maniera tale da garantire che un'operazione venga autorizzata da persona diversa da quella che la esegue, la contabilizza e la controlla;
- Implementazione di procedure che prevedono che le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- Implementazione di verifiche periodiche sulle scritture contabili;
- Con riferimento alla individuazione dei fornitori, definizione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute dagli stessi e formalizzazione delle valutazioni effettuate e delle decisioni prese;
- Implementazione di verifiche volte ad accertare che il valore/prezzo dei beni o servizi acquistati sia in linea con quello di mercato;
- Con riferimento ad ogni acquisto effettuato, puntuale verifica che i beni e i servizi ricevuti siano stati effettivamente prestati dal soggetto fornitore indicato in fattura;
- Monitoraggio costante delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- Specifica definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte supportata da evidenze formali;
- Riscontro della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, verificando la completezza e correttezza delle registrazioni contabili;
- Predisposizione di un sistema di tracciabilità della documentazione prodotta nel corso dell'attività di determinazione delle imposte;
- Puntuale tenuta e aggiornamento dei registri fiscali;
- Implementazione di procedure volte ad assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla legislazione fiscale;
- Completa e trasparente regolamentazione dell'attività di gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- Identificazione in maniera chiara dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;
- Previsione di specifica autorizzazione alla trasferta di un dipendente da parte di un adeguato livello gerarchico;
- Individuazione di specifiche tipologie di spese rimborsabili e previsione di limiti da rispettare;
- Implementazione di procedure che incentivino l'utilizzo di carte di credito aziendali;
- Puntuale monitoraggio sui rimborsi/spese di valore eccessivo o ricorrente.

19. BREVE CENNO AI REATI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI XENOFobia

Con il d. lgs. 7 luglio 2011 n. 121 all'interno del d.lgs. n. 231/2001 è stato inserito l'art. 25-*undecies*, che introduce all'interno dell'ordinamento giuridico la responsabilità dell'ente in ordine a determinate fattispecie di reati in materia ambientale. Altre fattispecie, inoltre, sono state inserite per mezzo della legge 22 maggio 2015 n. 68. Come più diffusamente trattato

Parte speciale

nel Documento di *Risk Assessment*, tuttavia, non si ritiene opportuno provvedere in questa sede ad un esame approfondito delle fattispecie recentemente introdotte, poiché – essendo le stesse volte a sanzionare condotte altamente specifiche e settorializzate – non sussiste per la Società un rischio di responsabilità derivante dalla commissione delle stesse.

Di pari modo, per quanto concerne le fattispecie in materia di xenofobia (vale a dire i reati di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, commissione o istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nei casi in cui il fatto si fonda in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra e di commissione o istigazione a commettere atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nei casi in cui il fatto si fonda in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, introdotti nell'art. 25-terdecies del Decreto dalla legge 20 novembre 2017 n. 167), avuto riguardo all'oggetto e alle modalità di svolgimento dell'attività di impresa, si ritiene ragionevolmente che non sussista allo stato alcun rischio di responsabilità derivante dalla commissione dei medesimi reati.